



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 404

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di martedì 8 febbraio 2011

I N D I C E

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 5^a (Bilancio) (*)

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
5 ^a - Bilancio	»	8
6 ^a - Finanze e tesoro	»	18
12 ^a - Igiene e sanità	»	23
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	33

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	<i>Pag.</i>	54
Per l'infanzia e l'adolescenza	»	55

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale	<i>Pag.</i>	69
--	-------------	----

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	70
---	-------------	----

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali

Pag. 73

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione (Pomeridiana) 1^a (Affari costituzionali) e 5^a (Bilancio) (riunite) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 404^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari dell'8 febbraio 2011.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Verso Nord: Misto-Verso Nord.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 8 febbraio 2011

261^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***BENEDETTI VALENTINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sonia Viale.*

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(2482) *Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Golfo ed altri; Mosca ed altri

(1719) *Maria Ida GERMONTANI ed altri. – Modifica all'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati*

(1819) *Anna Cinzia BONFRISCO. – Modifica all'articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati*

(2194) *Giuliana CARLINO e Patrizia BUGNANO. – Modifica all'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati*

(2328) *Helga THALER AUSSERHOFER ed altri. – Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, relative alla parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati*

(Parere alla 6^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore MALAN (*PdL*) illustra l'articolo 1 del disegno di legge n. 2482, che al fine di determinare un equilibrio tra i generi negli organi

delle società quotate prevede che quello meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti nel consiglio d'amministrazione, nel consiglio di gestione e nel collegio sindacale; inoltre, stabilisce che in caso di inottemperanza i componenti eletti decadono dalla carica. Si tratta di una misura transitoria, condivisa all'unanimità presso l'altro ramo del Parlamento, diretta a contrastare la grave sottorappresentazione delle donne anche nei vertici delle società quotate. Ai sensi dell'articolo 2, le disposizioni in esame decorrono dal primo rinnovo degli organi, comunque non prima di sei mesi dalla loro entrata in vigore, mentre ai sensi dell'articolo 3 i requisiti prescritti si applicano anche alle società non quotate controllate da pubbliche amministrazioni.

Dà conto, quindi, degli altri disegni di legge in titolo e conclude auspicando che dal dibattito emergano valutazioni in ordine al temperamento dei diversi principi costituzionali coinvolti e al necessario equilibrio fra gli interessi pubblici e privati.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 29 settembre 2009 la Commissione decise di proporre una questione di competenza sul disegno di legge n. 1719, alla quale il Presidente del Senato, dopo aver sottolineato che il provvedimento in questione era volto esclusivamente a disporre circa il contenuto «obbligatorio» degli statuti delle società quotate in materia di elezione e composizione degli organi di amministrazione, rispose mantenendo ferma l'assegnazione già disposta alla Commissione finanze segnalando l'esigenza di dare tutto il rilievo possibile al parere della Commissione affari costituzionali.

Si apre la discussione.

La senatrice ADAMO (PD) preannuncia l'orientamento favorevole del suo Gruppo. Ricorda che la modifica dell'articolo 51 della Costituzione si era resa necessaria proprio in quanto il testo originario non consentiva di introdurre nell'ordinamento quote di riserva per il riequilibrio dei generi nelle cariche elettive. Inoltre, rammenta che il principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'articolo 3, secondo comma della Costituzione si realizza nella rimozione degli ostacoli che di fatto si frappongono alla realizzazione dell'uguaglianza formale, per cui anche il principio di pari opportunità deve essere reso effettivo dallo stesso legislatore.

Dunque, non sussistono impedimenti di natura costituzionale, tanto che anche in altri settori il legislatore ha ritenuto opportuno intervenire con misure di discriminazione positiva.

Quanto alla paventata intromissione della legge nell'autonomia statutaria delle società quotate, osserva che l'iniziativa in esame fa seguito alle istanze di un forte movimento femminile, legato anche al mondo imprenditoriale, in coerenza con le legislazioni adottate in altri Paesi europei e avvalorate dai principi dell'ordinamento comunitario. Infine, rileva che una maggiore presenza delle donne negli organi di amministrazione delle

imprese costituisce il presupposto di una maggiore flessibilità e di una migliore capacità competitiva.

Il senatore PASTORE (*PdL*) richiama l'attenzione sull'adeguatezza degli strumenti per soddisfare interessi costituzionali meritevoli. Infatti, le iniziative legislative in esame si caratterizzano per un duplice profilo di novità. Anzitutto, a suo avviso, non sono compatibili con il sistema costituzionale italiano e con l'ordinamento comunitario incentivi volti non già a evitare che si consolidino indebite discriminazioni fra i generi, bensì a realizzare direttamente un loro equilibrio. Tale riflessione sarebbe confermata e non contraddetta dalla lettera dell'articolo 51 della Costituzione, come modificato, che non a caso propone il conseguimento di una parità nelle opportunità e non nelle posizioni. Nello stesso senso si è orientata la giurisdizione europea, affermando che contrasterebbe con l'ordinamento dell'Unione la norma dello Stato membro che assicuri in via diretta una determinata posizione. Non soggiace alle fonti del diritto comunitario la Norvegia che, come è noto, non fa parte dell'Unione europea e dove l'obbligo di inserire nei consigli d'amministrazione un numero prescritto di componenti di un certo genere ha determinato un singolare accumulo di cariche per alcune donne.

In secondo luogo, il provvedimento incide sull'autonomia privata, in particolare sulla libera scelta dei soci di scegliere i componenti del Consiglio d'amministrazione. Salva l'ipotesi di una modifica dell'articolo 41 della Costituzione, non è ammissibile un'interpretazione secondo cui la funzione sociale dell'attività d'impresa si estenda a tale estrema conseguenza.

Rileva poi che l'articolo 51, primo comma, della Costituzione non fa espresso riferimento alla natura «pubblica» delle cariche elettive, per le quali è prevista la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini, solo in quanto il Titolo IV in cui quell'articolo trova collocazione è esplicitamente rubricato con «Rapporti politici».

Conclude, osservando che le iniziative legislative in esame non possono essere considerate un proseguimento o una conseguenza della riforma dell'articolo 51 della Costituzione. Esse contengono disposizioni inedite e avulse dai principi sanciti in quell'articolo. Peraltro, nel mondo delle professioni la presenza delle donne è assai elevata, segno di una capacità di affermarsi indipendente dalla previsione di quote di riserva, che avrebbero invece l'implicito significato di un disconoscimento della potenzialità femminile.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) ricorda la grave arretratezza del Paese in termini di presenza femminile nelle posizioni apicali delle imprese rispetto agli *standard* europei e mondiali. Si tratta del frutto di una ridotta maturazione civile e democratica, per cui è necessario un costante aggiornamento della legislazione per perseguire l'uguaglianza sostanziale sancita dall'articolo 3 della Costituzione, con risposte sempre più avanzate.

Ciò premesso, ritiene che i disegni di legge in titolo siano coerenti ai principi costituzionali: essi perseguono la parità di partecipazione dei generi – in percentuali limitate e in via transitoria – con azioni di discriminazione positiva, strumento basilare della legislazione comunitaria per favorire una equilibrata rappresentanza dei generi in diversi ambiti della vita sociale.

A suo giudizio, sono infondate le perplessità circa un possibile conflitto con l'autonomia imprenditoriale. Infatti, gli statuti societari devono sempre uniformarsi al quadro dei principi generali della legislazione nazionale e comunitaria. Inoltre, il largo consenso alla Camera dei deputati, il favore del Governo e la celerità dell'*iter* legislativo testimoniano la validità della proposta per cui auspica un giudizio positivo della Commissione affari costituzionali e una rapida trattazione del provvedimento.

Il presidente BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), intervenendo nel merito, esprime il rammarico per il mancato riconoscimento della competenza della Commissione affari costituzionali per la trattazione in sede referente dei disegni di legge in titolo e ammonisce circa il rischio che eventuali valutazioni contrarie a quelle disposizioni siano pregiudizialmente e demagogicamente tacciate di misoginia.

Egli ritiene non opportune le misure sottese ai disegni di legge in titolo. Infatti occorre distinguere fra l'affermazione di un metodo e il conseguimento in via diretta di un risultato: la definizione di una quota di riserva per il genere meno rappresentato non sarebbe perciò rispettosa del testo costituzionale. La presenza crescente e talvolta maggioritaria delle donne nelle attività professionali conferma che si sono innescati già alcuni virtuosi meccanismi per la realizzazione delle pari opportunità. Inoltre, l'intrusione nell'autonomia statutaria delle società, con la pretesa del rilievo pubblico dell'equilibrio fra i generi, è un atto incongruo e aberrante e costringerebbe i soci all'indicazione di un componente predeterminato nel consiglio d'amministrazione, con conseguente coartazione dei rapporti societari. L'argomentazione secondo la quale le società private dovrebbero uniformarsi alle regole generali dell'ordinamento, a suo avviso, è un sofisma discutibile: infatti, quelle regole dovrebbero corrispondere a interessi pubblici in senso stretto.

In conclusione, se si vuole evitare il rischio di *slogan* demagogici, si dovrebbe constatare che le disposizioni in esame contrastano con i principi degli articoli 3 e 41 della Costituzione.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, la senatrice INCOSTANTE (*PD*) – a proposito dei rilievi del presidente Benedetti Valentini – precisa che nessuno nel dibattito aveva qualificato come *slogan* o affermazioni qualunquistiche le considerazioni dei colleghi. Auspica che sia riconosciuta adeguata dignità a tutte le argomentazioni, specie quando sono ispirate a principi costituzionali e a valutazioni giuridiche che hanno una propria fondatezza.

Ancora sull'ordine dei lavori interviene il senatore CECCANTI (PD), riservandosi di prendere la parola successivamente nella discussione generale: egli ricorda un suo contributo scientifico, da costituzionalista, al tema delle «azioni positive», nel quale dà conto di misure analoghe già introdotte nella legislazione italiana, ad esempio la disciplina del credito d'imposta nel Mezzogiorno. Inoltre, nell'ordinamento degli Stati Uniti, paese liberale per antonomasia, una serie di sentenze della Corte suprema e di leggi federali e statali hanno definito ambiti di riserva proprio per favorire la realizzazione diretta di risultati sociali ed economici, sia per le donne sia per le minoranze etniche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

BILANCIO (5^a)

Martedì 8 febbraio 2011

478^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

indi del Vice Presidente

Massimo GARAVAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Giorgetti.*

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2518) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie

(Parere alle Commissioni 1^a e 5^a riunite su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 3 febbraio scorso.

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) ricapitola la situazione degli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la proposta 1.174 che differisce ulteriormente i termini per adempimenti tributari relativi al sisma abruzzese, su cui il parere era sospeso.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2 e ed aggiuntivi al medesimo articolo, segnala anzitutto le proposte 2.12, 2.22, 2.34, 2.38, 2.74, 2.75, 2.123, 2.130, 2.140, 2.141, 2.157, 2.165, 2.191, 2.192, 2.198, 2.199, 2.200, 2.201, 2.202, 2.203, 2.204, 2.205, 2.207, 2.208, 2.209, 2.210, 2.211, 2.212, 2.213, 2.214, 2.215, 2.216, 2.423, 2.225, 2.262, 2.265, 2.270, 2.285, 2.297, 2.330, 2.336, 2.338, 2.339, 2.354, 2.355, 2.356, 2.358, 2.363, 2.368, 2.369, 2.380, 2.381, 2.382, 2.406, 2.444,

2.454, 2.464, 2.475, 2.484, 2.486, 2.495, 2.508, 2.509, 2.519, 2.520, 2.522, 2.528, 2.530, 2.534, 2.547, 2.570, 2.579, 2.595, 2.616, 2.617, 2.622, 2.625, 2.0.7, 2.0.12, 2.0.119, 2.0.14, 2.0.16, 2.0.37, 2.0.38, 2.0.260, 2.0.70, 2.0.74, 2.0.75, 2.0.76, 2.0.84, 2.0.90, 2.0.133, 2.0.158, 2.0.195, 2.0.196, 2.0.207, 2.0.224, 2.0.244, 2.0.279 e 2.5001 2.0.1000 che comportano maggiori oneri.

Segnala poi che occorre valutare in relazione al parere reso sul testo, le proposte 2.21 e 2.78. Occorre altresì valutare la proposta 2.96 in materia di ripartizione delle risorse in favore dell'emittenza radiotelevisiva locale e la proposta 2.127. Occorre poi valutare le proposte 2.144, 2.145, 2.146 e 2.148 che, rispettivamente, prorogano contratti a tempo indeterminato per la Croce rossa italiana, la pubblica amministrazione, gli enti locali e gli enti del settore sanitario. In relazione alla proposta 2.184, occorre valutare se non vi siano aggravii per la finanza pubblica, mentre in relazione alla proposta 2.218, occorre acquisire conferma che essa non comporti oneri aggiuntivi. Occorre inoltre valutare la proposta 2.229 nonché la proposta 2.232, relativa al completamento di un programma di assunzioni nell'amministrazione finanziaria. Occorre poi valutare, al fine di escludere la loro onerosità, le proposte 2.365, 2.446, 2.460, 2.471, 2.497, 2.501, 2.631. In relazione alla proposta 2.544, occorre valutare se contributi a collegi universitari possano comportare oneri per il bilancio dello Stato. Occorre quindi valutare la proposta 2.0.9 relativa al servizio all'estero del personale docente ed amministrativo della scuola nonché le relative graduatorie. Occorre valutare la proposta del relatore 2.5000 in ordine alla proroga delle concessioni radiofoniche. Occorre valutare le proposte 2.0.77 e 2.0.78, di analogo contenuto, in relazione alla proroga di incarichi dirigenziali nelle more dell'assunzione delle nuove procedure concorsuali.

In relazione poi alla proposta 2.0.189, occorre valutare gli effetti di carattere oneroso che potrebbero derivare dall'ultimo periodo dell'emendamento qualora le sanzioni siano già state accertate ed iscritte in bilancio. Occorre altresì valutare, alla stessa stregua, la proposta 2.0.190. Occorre infine valutare, in relazione all'interpretazione autentica della legge n. 289 del 2002, la proposta 2.0.19. Occorre poi valutare le proposte 2.0.210 e 2.0.211. Occorre altresì valutare la proposta 2.0.216 relativa alle operazioni di cessione ed importazione dei tabacchi lavorati. Occorre quindi valutare la proposta 2.0.250 in materia di semplificazione di sanzioni tributarie. In relazione alle proposte 2.0.253, 2.0.254 e 2.0.277, occorre valutare gli effetti delle disposizioni in materia di composizione dell'Assemblea capitolina. Occorre poi valutare le proposte 2.0.275, 2.0.276, 2.0.255 e 2.0.256 in relazione alle disposizioni in materia di indennità agli amministratori locali, che sembrano comportare effetti potenzialmente onerosi rispetto alla legislazione vigente. Occorre, infine, valutare la proposta 2.0.257, in relazione agli immobili acquisiti o da acquisire al patrimonio di Roma capitale.

In relazione agli emendamenti all'articolo 3 ed aggiuntivi al medesimo articolo, segnala anzitutto la proposta 3.1 che comporta maggiori

oneri, mentre occorre valutare in relazione alla disponibilità delle risorse le proposte 3.2 e 3.13 di analogo tenore. La proposta 3.3 contrasta con le norme di contabilità circa la necessità di quantificazione e copertura di ogni singola norma onerosa. Occorre altresì valutare le proposte 3.11, 3.12 e 3.16. Infine, comporta maggiori oneri la proposta e 3.15.

In relazione agli emendamenti ripresentati in un testo corretto o testo 2, occorre valutare la proposta 1.16 (testo 2) per gli effetti di carattere finanziario, analogamente alla prima versione del testo su cui il parere era sospeso. Occorre altresì valutare la proposta 1.1002 analoga all'emendamento 1.326 su cui la Commissione ha già espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In relazione alla proposta 1.114 (testo 2) occorre valutare se essa non faccia venir meno il blocco delle assunzioni e i conseguenti risparmi di spesa. Comporta maggiori onere l'ultimo periodo della proposta 1.113 (testo 2 corretto). Comportano altresì maggiori oneri gli emendamenti 1.185 (testo 2), 1.219 (testo 2), 1.252 (testo 2). Occorre valutare in relazione agli effetti relativi all'ultimo periodo della proposta 1.258 (testo 2). La proposta 1.324 (testo 2) è analoga alla proposta 1.185 su cui la Commissione ha espresso un parere di semplice contrarietà. La proposta 1.0.74 (testo 2) su cui la Commissione aveva espresso un parere di semplice contrarietà nella versione originale è ora dotata di maxicopertura ma priva di quantificazione. La proposta 1.0.81 (testo 2) su cui la Commissione aveva espresso un parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione nella versione originale è ora dotata di maxicopertura ma priva di quantificazione. Analoga osservazione vale per le proposte 1.0.82, 1.0.116. Per la parti di competenza, in relazione all'emendamento 1.0.87 (testo 2) occorre valutare la reintroduzione nell'ordinamento di norme abrogate dal cosiddetto «taglia-leggi» che riportano in vigore norme concernenti le cooperative, il miglioramento del trattamento pensionistico di casse costituite presso il Ministero del tesoro e il miglioramento del trattamento delle Casse previdenziali di insegnanti, enti locali, eccetera. Occorre valutare gli effetti fiscali della proposta 2.110 (testo 2). Occorre altresì valutare le possibili minori entrate relativamente alla proposta 1.121 (testo 2). Comportano maggiori oneri le proposte 2.124 (testo 2) e 2.125 (testo 2). Occorre valutare per i possibili effetti onerosi la proposta 2.131 (testo 2). Occorre altresì valutare la proposta 2.184 (testo 2). Comporta maggiori oneri la proposta 2.188 (testo 2). Occorre inoltre valutare la proposta 2.193 (testo 2). In relazione alla proposta 2.232 (testo 2) occorre acquisire conferma sulla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura. Occorre poi valutare l'emendamento 2.456 (testo 2), al fine di valutare la congruità tra la cifra da coprire e il taglio effettuato in Tabella C. Occorre valutare i possibili effetti finanziari in relazione alla proposta 2.492 (testo 2). In relazione alla proposta 2.502 (testo 2) occorre acquisire conferma sulla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura. Occorre acquisire una relazione tecnica per quanto riguarda la proposta 2.579 (testo 2). In relazione alla proposta 2.0.1001 occorre valutare gli effetti fiscali del comma 7-*quater*. Mentre, in relazione alla proposta 2.0.97 (testo 2) occorre valutare in relazione a possibili minori entrate.

Occorre altresì valutare i possibili effetti finanziari delle proposte 2.0.147 (testo 2) e 2.0.161 (testo 2). Occorre poi valutare i possibili effetti fiscali della proposta 2.0.192 (testo 2) mentre comporta maggiori oneri la proposta 2.0.196. In relazione alla proposta 2.0.223 (testo 2) occorre acquisire conferma delle disponibilità del fondo per i non abbienti utilizzato a copertura, mentre, in relazione alla proposta 2.0.227 (testo 2) occorre valutare la compatibilità della clausola d'invarianza con le disposizioni della norma. Occorre infine valutare gli effetti di cassa in relazione alla proposta 2.0.273 (testo 2).

In relazione agli emendamenti riammessi all'esame delle Commissioni riunite segnala, in quanto comporta maggiori oneri, la proposta 1.310. Occorre poi valutare la proposta 1.0.12, analoga alla proposta 1.0.59. In relazione alla proposta 1.0.18 fa presente che la Commissione si era già espressa per un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 1.106 avente un testo analogo. Comporta maggiori oneri la proposta 2.397 (copertura di oneri correnti con risorse di parte capitale). Comportano maggiori oneri a partire dalla lettera *e*) le proposte 2. 233, 2.405 e 2.597, identiche. Occorre altresì valutare, in relazione ai possibili effetti finanziari, la proposta 2.0.158. Occorre infine valutare la proposta 2.0.222 per verificare la corretta correlazioni delle entrate e spese.

La Commissione conviene anzitutto di sospendere nuovamente il parere sull'emendamento 1.174.

Il sottosegretario GIORGETTI, in relazione agli emendamenti 2.5001 e 2.0.1000 del relatore, rileva la sussistenza di effetti finanziari.

Il presidente AZZOLLINI propone dunque l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.5001 e 2.0.1000. Suggestisce invece una ulteriore riflessione sugli emendamenti 2.38 e 2.454 proponendone l'accantonamento.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) invita a riconsiderare l'orientamento sugli emendamenti 2.74 e 2.75, domandando altresì chiarimenti sui presunti effetti finanziari delle proposte 2.157 e 2.34.

Il sottosegretario GIORGETTI fa presente che le proposte 2.74 e 2.75 sono suscettibili di determinare maggiori oneri, mentre quanto al 2.34 conferma la sussistenza di fondi per il 2012, per cui l'emendamento risulta corretto. In ordine alla proposta 2.157, rileva che essa grava sul bilancio per cui manifesta un parere contrario.

Il PRESIDENTE, alla luce dei chiarimenti del Sottosegretario, propone di esprimere un parere di nulla osta sul 2.34 e di confermare l'orientamento contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle altre proposte citate dal senatore Massimo Garavaglia.

Il senatore LUSI (*PD*) segnala che il suo Gruppo ha presentato un emendamento simile al 2.34, il 2.33 su cui dunque non parrebbero esserci problemi di copertura.

Il PRESIDENTE segnala che l'emendamento 2.33 grava su un fondo diverso rispetto al 2.34, confermando dunque l'assenza di rilievi.

La Commissione conviene quindi con l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul gruppo di proposte indicate come onerose dal relatore con cui concorda il Rappresentante del Governo.

Con riferimento al 2.78, prende la parola la senatrice CARLONI (*PD*), la quale rammenta brevemente le finalità della proposta riguardante il contributo a favore della categoria dei gestori delle pompe di benzina, di recente eliminato e poi reintrodotta in una formulazione alquanto incerta.

Il sottosegretario GIORGETTI fa presente che il 2.78 determina maggiori oneri perché stanziare risorse ulteriori.

Il PRESIDENTE propone dunque di esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sia sul 2.21 che sul 2.78.

In ordine al 2.96 interviene il senatore LATRONICO (*PdL*), ritenendo che la proposta non sia suscettibile di produrre oneri. Osserva altresì che esso concerne un tema noto, relativo alla quota del canone da destinare alla emittenza locale, nei fatti non rispettata.

Il PRESIDENTE ritiene che la prima parte dell'emendamento possa essere accettabile, mentre l'ultimo periodo pare introdurre oneri nella misura in cui impone un intervento del Ministero dell'economia e delle finanze in caso di incapacità finanziaria. Ritiene perciò che il parere debba essere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta in questione e sull'emendamento 2.94 di identico tenore.

Il senatore MORANDO (*PD*), pur concordando con la contrarietà *ex* articolo 81 della Costituzione, reputa necessario un supplemento di informazione da parte del Governo sull'emendamento 2.96, al fine di comprendere le ragioni della mancata applicazione della normativa sulle quote in favore dell'emittenza locale. Occorre dunque che l'Esecutivo chiarisca in che modo si opera a legislazione vigente.

Il PRESIDENTE ribadisce la contrarietà sugli identici emendamenti 2.96 e 2.94, sollecitando comunque l'Esecutivo a fornire i chiarimenti necessari, anche in prospettiva di un'eventuale riformulazione.

Il senatore LATRONICO riepiloga brevemente i contenuti del 2.127, che non dovrebbe determinare maggiori oneri.

Il PRESIDENTE osserva che la proposta affronta un tema assai complesso e propone pertanto di esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, poiché necessita di relazione tecnica.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) si sofferma sulle proposte 2.144, 2.145, 2.146 e 2.148, che tentano di risolvere un problema assai diffuso anche in molte Regioni dovuto al blocco del *turn over* e tale da generare una paralisi dei servizi sanitari.

Il sottosegretario GIORGETTI manifesta un avviso contrario su tutte e quattro le proposte emendative, in quanto si tratta di stabilizzazioni di personale. Precisa altresì che anche l'emendamento 2.184 risulta oneroso.

Il presidente Massimo GARAVAGLIA suggerisce dunque di esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, anche sul 2.184. Con riferimento al 2.218, ritiene che sia scoperta solo la lettera *a*), mentre la lettera *b*) fissa un limite ai permessi retribuiti e dunque potrebbe essere virtuosa.

Il senatore LUSI (*PD*) dissente da tale ricostruzione, ritenendo che la lettera *b*) aggiunga l'ulteriore fattispecie dei permessi retribuiti e dunque determini oneri per le amministrazioni. Reputa quindi necessario un parere contrario *ex* articolo 81 della Costituzione.

Concorda il senatore MORANDO (*PD*).

Il senatore DE ANGELIS (*FLI*) non ravvisa profili finanziari connessi alla lettera *b*) e dunque suggerisce di manifestare un parere contrario solo sulla prima parte dell'emendamento.

Il sottosegretario GIORGETTI afferma che l'emendamento potrebbe essere virtuoso nel suo insieme solo laddove fosse modificata la disciplina generale dei permessi retribuiti. Allo stato, invece, il parere del Governo è contrario sull'intera proposta emendativa.

Il presidente AZZOLLINI suggerisce di accantonare il 2.229, onde acquisire maggiori informazioni, nonché il 2.232.

Il sottosegretario GIORGETTI manifesta un avviso concorde con quello del Presidente.

Il senatore MORANDO (*PD*) esprime disaccordo sulla proposta del Presidente in merito al 2.232, poiché il Fondo citato nell'emendamento finanzia già interventi a legislazione vigente. Nei confini dettati dalla disci-

plina attuale è possibile dunque procedere ad assunzioni con atto amministrativo; non si comprendono dunque le motivazioni di una norma primaria, che parrebbe avere lo scopo di modificare le disposizioni in vigore. Chiede dunque l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a meno che il Governo non fornisca un'adeguata relazione tecnica.

Con riferimento al 2.365, il sottosegretario GIORGETTI conferma l'assenza di profili di onerosità, esprimendo un avviso non ostativo.

Il senatore MORANDO (*PD*) ritiene invece che non sia possibile certificare l'assenza di effetti finanziari dell'emendamento e, pertanto, propone di esprimere un parere contrario *ex* articolo 81 della Costituzione.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) si associa ai rilievi del senatore Morando.

Il PRESIDENTE suggerisce invece l'espressione di un parere di contrarietà semplice sul 2.365, mentre ritiene che il 2.446 possa produrre oneri.

Il sottosegretario GIORGETTI fa presente che il 2.446 differisce al 31 dicembre 2015 l'adozione di un decreto volto a fissare ulteriori obblighi in materia di radiofrequenze.

Il senatore MORANDO (*PD*) fa notare che l'emendamento 2.446 si riferisce a concessioni onerose e pertanto potrebbe essere necessario un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario GIORGETTI osserva altresì che l'emendamento 2.460 risulta adeguatamente coperto.

Dopo una richiesta di chiarimento del senatore MORANDO (*PD*) circa la sufficienza della copertura, il PRESIDENTE ritiene che essa sia corretta e pertanto il parere sul 2.460 potrebbe essere di nulla osta.

Quanto al 2.471, il sottosegretario GIORGETTI manifesta un orientamento contrario, mentre il parere è favorevole sul 2.497.

Il senatore FERRARA (*PdL*) manifesta dubbi sulla neutralità finanziaria del 2.497, tanto più che esso è formulato in modo non del tutto chiaro e dunque potrebbe comportare oneri rilevanti ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il PRESIDENTE ritiene invece che il primo comma dell'emendamento costituisca una norma di garanzia e dunque condivide il parere favorevole già espresso dal Governo.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime poi un parere non ostativo anche sul 2.501, finalizzato ad assicurare l'appetibilità dei titoli di Stato nei confronti delle assicurazioni private.

Il senatore MORANDO (*PD*) rileva tuttavia che l'emendamento necessita di relazione tecnica, alla luce dei recenti provvedimenti di natura fiscale sulle assicurazioni private.

Il senatore DE ANGELIS (*FLI*) sollecita un ulteriore chiarimento in ordine alla finalità della proposta emendativa.

Il sottosegretario GIORGETTI conferma l'assenza di oneri derivanti dal 2.501, che – ribadisce – è volto ad assicurare un certo vantaggio ai titoli di Stato.

Il senatore MORANDO (*PD*), non concordando con l'affermazione del Sottosegretario, chiede la relazione tecnica sul 2.501, che potrebbe avere un enorme impatto.

Il PRESIDENTE propone dunque di esprimere un parere di nulla osta sul 2.501, ferma restando l'esigenza di una relazione tecnica da parte del Governo, al fine di avere un quadro chiaro della proposta normativa, data la complessità della materia.

Alla luce del parere contrario espresso dal sottosegretario GIORGETTI sul 2.631 e favorevole sul 2.544, il PRESIDENTE suggerisce di manifestare un orientamento contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul primo emendamento e un avviso non ostativo sul secondo.

Sulla scorta del dibattito fin qui svolto, il relatore PICHETTO FRATTIN (*PdL*), avanza una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.12, 2.22, 2.74, 2.75, 2.123, 2.130, 2.140, 2.141, 2.157, 2.165, 2.191, 2.192, 2.198, 2.199, 2.200, 2.201, 2.202, 2.203, 2.204, 2.205, 2.207, 2.208, 2.209, 2.210, 2.211, 2.212, 2.213, 2.214, 2.215, 2.216, 2.423, 2.225, 2.262, 2.265, 2.270, 2.285, 2.297, 2.330, 2.336, 2.338, 2.339, 2.354, 2.355, 2.356, 2.358, 2.363, 2.368, 2.369, 2.380, 2.381, 2.382, 2.406, 2.444, 2.464, 2.475, 2.484, 2.486, 2.495, 2.508, 2.509, 2.519, 2.520, 2.522, 2.528, 2.530, 2.534, 2.547, 2.570, 2.579, 2.595, 2.616, 2.617, 2.622, 2.625, 2.0.7, 2.0.12, 2.0.119, 2.0.14, 2.0.16, 2.0.37, 2.0.38, 2.0.260, 2.0.70, 2.0.74, 2.0.75, 2.0.76, 2.0.84, 2.0.90, 2.0.133, 2.0.158, 2.0.195, 2.0.196, 2.0.207, 2.0.224, 2.0.244, 2.0.279, 2.5001 2.0.1000, 2.21, 2.78, 2.94, 2.96, 2.127, 2.144, 2.145, 2.146, 2.148, 2.184, 2.218, 2.446, 2.471, 2.631, 2.650 (già 1.0.128) e 1.0.137 (già 1.320).

Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 2.365.

Il parere resta sospeso sugli emendamenti 1.174 e 1.0.18 e su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1, riformulati in un testo 2 o in un testo corretto, nonché sugli emendamenti riferiti a tale articolo resi nuovamente ammissibili.

Il parere resta altresì sospeso sugli emendamenti 2.38, 2.454, 2.229, 2.232 e 2.5000 e 2.0.1001.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il seguito dell'esame è rinviato in relazione agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 2, a quelli riferiti all'articolo 3, nonché ai testi riformulati in testi corretti o in testi 2, riferiti agli articoli 2 e 3 e quelli resi nuovamente ammissibili riferiti agli articoli in questione.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,45.

479ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(2518) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie

(Parere alle Commissioni 1ª e 5ª riunite su emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente AZZOLLINI, apprezzate le circostanze, in considerazione dell'imminente inizio della seduta delle Commissioni 1^a e 5^a riunite prevista per le ore 15 di oggi, comunica che la seduta non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 8 febbraio 2011

223^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALDASSARRI

indi del Vice Presidente

FERRARA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sonia Viale.*

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1719) GERMONTANI ed altri. – *Modifica all'articolo 147-ter testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati*

(1819) BONFRISCO. – *Modifica all'articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati*

(2194) CARLINO e BUGNANO. – *Modifica all'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati*

(2328) THALER AUSSERHOFER ed altri. – *Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, relative alla parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati*

(2482) Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Golfo ed altri; Mosca ed altri

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 1719 e n. 1819, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge n. 2194, n. 2328 e n. 2482 e rinvio. Esame congiunto dei disegni di legge n. 2194, n. 2328 e n. 2482, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 1719 e n. 1819 e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge n. 1719 e n. 1819 sospeso nella seduta dell'11 novembre 2009.

Il presidente BALDASSARRI rende noto che la senatrice Germontani ricoprirà il ruolo di relatrice sui disegni di legge in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate, all'ordine del giorno dell'odierna seduta, e che, pertanto, in quanto appartenente al suo medesimo Gruppo, Futuro e libertà, lo sostituirà in Commissione per l'intera fase di esame dei citati disegni di legge. Avverte quindi che la Presidenza della seduta sarà assunta dal vice presidente Ferrara.

Il presidente FERRARA ricorda che la Commissione ha già iniziato l'esame congiunto dei disegni di legge n. 1719 e n. 1819, vertenti sulla stessa materia, con lo svolgimento della relazione introduttiva su entrambe tali proposte.

Propone quindi alla Commissione di congiungere il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 1719 e n. 1819 con l'esame congiunto dei disegni di legge n. 2194, n. 2328 e n. 2482, oggetto della discussione nella corrente seduta.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

La senatrice GERMONTANI (*FLI*) riferisce alla Commissione sui disegni di legge n. 2194, n. 2328 e n. 2482, evidenziando che l'ultima delle proposte legislative in illustrazione è stata approvata in sede legislativa dalla VI Commissione finanze della Camera dei deputati e contiene modifiche al decreto legislativo n. 58 del 1998 (testo unico in materia di intermediazione finanziaria – TUF), in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate.

Dopo aver ricordato che la Commissione ha già avviato l'esame congiunto dei disegni di legge n. 1719 e n. 1819, successivamente sospeso per la procedura delle intese con l'altro ramo del Parlamento, evidenzia che il disegno di legge n. 2482 recepisce le risultanze dell'istruttoria e delle audizioni informali svolte dalla VI Commissione finanze della Camera. Ribadisce quindi che il tema della parità di accesso alle posizioni di vertice delle quotate e, in generale, la promozione dell'occupazione femminile rappresentano una priorità per tutto il Paese, come confermato da recenti incontri di studio.

Sottolinea le modalità attraverso le quali il disegno di legge n. 2482 intende assicurare l'equilibrata ripartizione dei componenti degli organi amministrativi e di controllo delle quotate, segnalando il grave ritardo accumulato dall'Italia nei confronti degli altri Paesi: richiama infatti i risultati ai quali è pervenuto uno studio dell'Osservatorio sul *Diversity Management* della SDA Bocconi del settembre 2010, secondo i quali sul totale dei componenti degli organi sociali (consiglio d'amministrazione, consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza e collegio sindacale) di 274 società quotate soltanto il 7,6 per cento è di sesso femminile, con un lieve incremento rispetto ai dati del 2009 (in cui la percentuale era pari al 6,9). Tale situazione richiede quindi a suo avviso una riforma radicale del si-

stema, anche a livello culturale, con l'obiettivo di garantire un'adeguata rappresentanza femminile all'interno delle società quotate. A suo parere non sussiste più alcuna giustificazione del ritardo descritto, considerato l'elevato livello di preparazione raggiunto dalle donne nel campo dell'economia e della finanza.

Rammenta quindi che anche il Presidente del Senato ha recentemente sottolineato l'importanza di una celere approvazione delle norme in materia di parità di accesso agli organi di vertice delle società quotate e che, a tal fine, la discussione del disegno di legge n. 2482 è stata già calendarizzata in Assemblea per la prossima settimana.

Rimarca che il criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi e che tale previsione rappresenta una modifica migliorativa rispetto a quanto previsto nei disegni di legge già all'esame della Commissione, anche per tener conto dei profili di costituzionalità della normativa di cui si prevede l'introduzione. Evidenzia il significato della sanzione prevista in caso di inosservanza delle disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza di genere: si prevede infatti la decadenza degli amministratori eletti dalla carica ricoperta.

Un altro elemento indubbiamente positivo all'interno del disegno di legge è costituito dall'estensione delle disposizioni citate anche alle società a controllo pubblico, anche se non quotate nei mercati regolamentati.

Sottolinea altresì che nei disegni di legge già all'esame della Commissione l'iniziativa sanzionatoria è rimessa alla Consob: si tratta di un elemento differenziale di grande rilevanza, ma al contempo risulta ampiamente condivisibile la scelta di prevedere una sanzione «automatica», come quella della decadenza degli amministratori eletti per imprimere una svolta radicale alla cultura gestionale e amministrativa delle quotate, da lungo tempo auspicata. Aggiunge che tale processo di riforma dovrà comunque salvaguardare sempre il rispetto di un principio meritocratico nel perseguire l'obiettivo del riequilibrio nella rappresentanza dei generi e nella selezione del personale direttivo.

Pur tenendo conto delle considerazioni che il Presidente della Confindustria ha formulato riguardo all'opportunità di una entrata a regime più graduale del principio di equilibrio tra i generi negli organi delle quotate (considerato che l'obiettivo del 30 per cento degli amministratori eletti e dei membri effettivi del collegio sindacale appare particolarmente elevato attesa la situazione di partenza), la relatrice ribadisce al contrario l'urgenza dell'intervento in questione per consentire all'Italia di recuperare il terreno perduto nei confronti degli altri Paesi.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per l'esposizione dei contenuti normativi dei disegni di legge oggetto d'esame nell'odierna seduta, propone alla Commissione l'adozione del disegno di legge n. 2482 come testo base per il seguito della discussione, al quale riferire eventuali emendamenti.

Il senatore BARBOLINI (PD) manifesta l'assenso della propria parte politica.

Non essendovi ulteriori osservazioni, il disegno di legge n. 2482 viene assunto come testo base per il seguito dell'esame.

Il presidente FERRARA dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) interviene per motivare il convinto sostegno della propria parte politica all'iniziativa legislativa in questione, anche se occorre a suo parere far sì che il sistema delle «quote» si riveli adeguato all'obiettivo di salvaguardare la meritocrazia nella selezione del personale direttivo delle società quotate.

Evidenzia quindi che il tema dell'equilibrio tra i generi riveste grande importanza anche per altri Paesi, come la Germania, in cui si assiste a un'interlocuzione particolarmente avanzata tra il Governo e il settore bancario, nella prospettiva di migliorare le proposte normative avanzate al riguardo.

Dopo aver dichiarato di ritenere ampiamente condivisibile l'estensione alle società a controllo pubblico delle misure di riequilibrio tra i generi, sottolinea l'opportunità di verificare in Assemblea se vi sono le condizioni per apportare ulteriori miglioramenti e correttivi al disegno di legge, non escludendo quindi l'eventualità che la propria parte politica presenti specifici emendamenti in tal senso.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) rileva che occorre muovere dalla consapevolezza del forte ritardo che l'Italia ha accumulato nei confronti degli altri Paesi nell'ambito delle politiche di riequilibrio tra i generi. A suo avviso tale fenomeno è il frutto di una arretratezza culturale che impedisce la piena valorizzazione delle competenze professionali esistenti.

Non disconosce la fondatezza delle osservazioni secondo cui occorre verificare la congruità, dal punto di vista normativo e sostanziale, del sistema delle quote al fine di perseguire il dichiarato obiettivo del riequilibrio nella rappresentanza dei generi. Tuttavia rimarca come l'introduzione dei criteri di riparto previsti dall'articolo 1 del disegno di legge n. 2482 sia da considerare un passaggio pressoché obbligato per ottenere risultati positivi, anche nell'immediato, considerando che tale sistema ha già dato buoni frutti in altri settori.

Esprime infine, a nome della propria parte politica, l'auspicio per una celere approvazione parlamentare del disegno di legge n. 2482, affinché esso possa produrre effetti già a partire dalla prossima tornata di rinnovi degli organi amministrativi e di controllo delle società quotate, prevista per la fine di aprile. Ovviamente non si dichiara contrario a valutare eventuali proposte migliorative che dovessero essere presentate, ma riterrebbe comunque preferibile che la Commissione approvasse il disegno di legge nello stesso testo licenziato dalla Camera.

Il senatore CONTI (*PdL*), nel dare positivamente atto alla relatrice Germontani di aver dedicato costante attenzione al tema dell'equilibrio

tra i generi, ritiene opportuno che la Commissione adotti un atteggiamento di prudenza nell'affrontare la discussione della questione, di cui sottolinea la delicatezza e complessità. Manifesta quindi, a nome della propria parte politica, una valutazione in linea di massima positiva del disegno di legge n. 2482, anche se puntualizza che si tratta di un orientamento maturato all'esito di un'articolata discussione interna al proprio Gruppo. Permane infatti la necessità di approfondire diversi profili della normativa proposta, soprattutto al fine di individuare quali potrebbero essere diverse e migliori modalità per raggiungere l'obiettivo dell'equilibrio tra i generi, nella consapevolezza che il criterio di riservare al genere meno rappresentato un terzo dei componenti negli organi di vertice determinerà un notevole impatto sugli assetti della *governance* societaria delle quotate. Pertanto, considerate le difficoltà di un adeguamento troppo celere alle nuove disposizioni, sarebbe utile a suo parere vagliare anche l'ipotesi di una maggiore gradualità nel raggiungere la quota di presenza prevista.

Concorda comunque con i rilievi secondo cui sono necessarie misure volte a favorire l'equilibrio tra i generi, al fine di modificare anche i presupposti di carattere culturale nella scelta del personale direttivo delle società quotate.

Il presidente FERRARA avverte che la discussione generale dei disegni di legge all'ordine del giorno proseguirà nella seduta delle ore 14,30 di domani, mercoledì 9 febbraio, in cui si procederà anche alla fissazione di un termine per la presentazione di eventuali emendamenti, e che gli interventi di replica della relatrice e del rappresentante del Governo avranno luogo nella seduta delle ore 9 di giovedì 10 febbraio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 8 febbraio 2011

228^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della Federazione italiana medici di medicina generale (FIMMG), la dottoressa Donatella Alesso, responsabile della Divisione formazione, in rappresentanza della Caritas di Roma, il dottor Silvio Cardelli, responsabile sanitario dell'area AIDS e, in rappresentanza della Società italiana di medicina generale (SIMG), il dottor Giulio Nati, presidente della sezione provinciale di Roma.

La seduta inizia alle ore 11,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle malattie ad andamento degenerativo di particolare rilevanza sociale, con specifico riguardo al tumore alla mammella, alle malattie reumatiche croniche ed alla sindrome HIV: audizione di esperti

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 2 febbraio scorso.

La dottoressa ALESSO, dopo aver riferito che la prevalenza di persone sieropositive nella popolazione afferente a un medico di medicina generale varia in funzione dell'area geografica, dell'età media e della condizione socioeconomica della popolazione assistita, si sofferma sui principali compiti del medico di medicina generale, e segnatamente sul ruolo di informazione e diagnosi precoce, nonché sul monitoraggio di patologie intercorrenti nel corso della terapia prescritta dal medico specialista infettivologo. In questo quadro rende noto che l'aspetto delle malattie da infezione da HIV è profondamente mutato nel corso degli anni in quanto, se prima era legata agli ambienti della tossicodipendenza e dell'omosessualità, ora il *virus* dell'HIV si trasmette prevalentemente per via sessuale nell'ambito di rapporti eterosessuali non protetti con *partner* sieropositivo, determinando inoltre uno spostamento in avanti dell'età media in cui si effettua la diagnosi. A tale riguardo osserva, tuttavia, come permanga ancora un forte pregiudizio nella generalità della popolazione, in quanto si sottovaluta il rischio di infezione, ponendo quindi l'indifferibile esigenza di sostenere adeguati sforzi nell'ambito di iniziative di informazione e di diagnosi precoce da parte del medico di medicina generale.

Il ruolo del medico di medicina generale inoltre acquista una rinnovata rilevanza nell'ambito del monitoraggio degli eventuali effetti iatrogeni causati dai farmaci antiretrovirali, posto che l'introduzione di tali farmaci innovativi ha trasformato, nella maggioranza dei casi, l'infezione da HIV in una patologia cronica.

In questo quadro occorrerebbe a suo giudizio riproporre un *focus* informativo sulla popolazione generale, evitando gli allarmismi degli anni Ottanta, alla luce della cronicità di una malattia prima letale, ma richiamando l'attenzione sui rischi di infezione connessi alle principali vie di trasmissione. Sottolinea quindi l'esigenza di adeguate iniziative di formazione a beneficio dei medici di medicina generale per quanto riguarda la popolazione a rischio, nel sollevare il sospetto di malattia e per il paziente HIV positivo. Conclude infine richiamando l'esigenza di configurare l'organizzazione assistenziale sul modello *hub and spoke*, costituendo un collegamento in rete tra i medici di medicina generale e i professionisti infettivologi.

Il dottor NATI si sofferma preliminarmente sull'attività di *case-finding* svolta dal medico di medicina generale, diretta all'individuazione di possibili pazienti attraverso un'adeguata attività di prevenzione, rivolta soprattutto nei confronti di quei settori della popolazione non facilmente intercettabili dal punto di vista relazionale. Il medico di medicina generale, pertanto, al fine di circoscrivere l'infezione, è chiamato alla gestione dei casi anche mediante una presa in carico dei problemi familiari e di coppia in un'ottica bio-psicosociale. A suo giudizio, esso dovrebbe svolgere un ruolo di fulcro nello sviluppo di idonei rapporti di integrazione con lo specialista infettivologo al fine di garantire la più ampia aderenza alle terapie farmacologiche e nella prospettiva di limitare la carica virale dei pazienti HIV positivi e assicurare il contenimento dei costi per le cure

antiretrovirali. Tra le criticità, sottolinea la difficoltà per il medico di medicina generale nella gestione globale del paziente, tenuto conto dell'insorgenza di altre patologie croniche, nonché della scarsa conoscenza delle caratteristiche farmacologiche delle molecole ai fini di una proficua attività di farmacovigilanza. A tale riguardo solleva, quale problema generale, la mancanza di un'adeguata partecipazione dei medici di medicina generale alla gestione dei farmaci innovativi, nonché alle iniziative di informazione da parte delle industrie produttrici. In tal senso, occorrerebbe avviare specifiche iniziative di formazione specialistica, anche nell'ambito post-universitario, sulla base di un modello operativo che collochi il paziente al centro dell'interazione virtuosa tra l'ospedale, gli specialisti ambulatoriali e il medico di medicina generale, posto alla base della piramide epidemiologica. Conclude infine osservando come, grazie alla sua presenza capillare sul territorio, il medico di medicina generale è funzionale alla diffusione di campagne informative rivolte ai giovani, nonché alla realizzazione di progetti divulgativi a livello scolastico.

Il dottor CARDELLI, dopo aver ricordato che la Caritas affronta i problemi legati alla sindrome HIV da circa vent'anni, fa presente che sono presenti a Roma tre case alloggio che, inizialmente sviluppate solo per uomini, ora ospitano anche donne e bambini. A partire dal 1989, oltre alle case alloggio, si è attivata l'assistenza domiciliare; tuttavia, queste due forme di iniziativa nei confronti della malattia interessano tipologie di pazienti in parte differenti: se, infatti, nelle case alloggio la gran parte dei malati risultano tossicodipendenti o omosessuali, invece, per quanto concerne l'assistenza domiciliare, accanto a un 30 per cento circa di pazienti tossicodipendenti, si registra un numero molto consistente di malati appartenenti alle più diverse fasce sociali.

Dopo aver sottolineato che scopo della Caritas è quello di restituire dignità alla persona, rileva che attualmente le terapie permettono di conseguire buoni risultati soprattutto con l'abbassamento del tasso di mortalità; tuttavia, non mancano alcune criticità: ad esempio, spesso il medico di medicina generale non è coinvolto in quanto vi è un rapporto diretto del paziente con il *day hospital* che gli dispensa i farmaci; gli stessi farmaci antiretrovirali, però, risultano molto costosi e con gravi effetti collaterali.

Sottolinea quindi come attraverso l'assistenza domiciliare – che attualmente interessa circa 40 pazienti – si provvede alla consegna dei farmaci al paziente, all'accompagnamento delle persone, nonché alla loro assistenza spirituale, ove possibile. Rileva tuttavia come, invece, nelle case alloggio si registri una lunga lista d'attesa anche legata al fatto che molto spesso i malati sono costretti a restare in tali strutture perché non sanno dove andare. Pertanto, si potrebbe istituire un centro diurno che permetta agli stessi malati di poter svolgere delle occupazioni, senza dimenticare poi come vada anche curato l'aspetto psichiatrico poiché molti malati di AIDS sono affetti da patologie mentali.

Infine, fornisce alcuni elementi informativi sulle attività di volontariato che, dopo un corso base ed un periodo di affiancamento, prevedono

la presenza del volontario che accompagna il paziente al *day hospital* o organizza diverse attività.

La senatrice BIONDELLI (*PD*), anche tenendo conto di quanto è emerso nella odierna audizione, sottolinea come si sia passati da una stagione di forte allarmismo nei confronti della sindrome HIV ad una fase di sottovalutazione e di mancata informazione soprattutto nei confronti dei giovani; a tale riguardo, rinnova l'esigenza di un maggior coinvolgimento delle scuole, anche attraverso i medici di medicina generale.

Dopo aver ringraziato il rappresentante della Caritas per l'apprezzabile lavoro svolto, pone l'accento su alcune criticità, a partire dal difficile reinserimento lavorativo dei soggetti colpiti da sindrome HIV. In tal senso, bisognerebbe comprendere in che modo questa forma di discriminazione può essere superata, come pure occorre interrogarsi sulle modalità per un miglior contrasto delle patologie correlate all'AIDS. Dopo aver messo in evidenza come tali aspetti possono essere gestiti solo attraverso un coinvolgimento delle strutture territoriali, chiede se nelle case alloggio sono ospitate persone che risultano senza famiglia.

La senatrice BASSOLI (*PD*) osserva come le forme associative tra medici di medicina generale siano senz'altro efficaci per una migliore lotta alla patologia HIV; tuttavia, chiede se tale associazionismo sia effettivamente sostenuto e si estenda anche alle altre malattie connesse all'AIDS.

Dopo aver chiesto alcuni ragguagli sull'incidenza della malattia sulle donne, anche durante il periodo di gravidanza, chiede l'esito delle campagne informative già promosse e gli strumenti con cui si può sensibilizzare la popolazione. Inoltre, bisognerebbe comprendere se l'evoluzione e la diffusione di farmaci antiretrovirali sia in sé positiva o se invece risponde a logiche di mercato.

Infine, ritiene indispensabile considerare anche gli aspetti sociali e psichici della malattia attraverso una maggiore integrazione dell'attività dei medici di medicina generale con i servizi territoriali, integrazione fondamentale per venire incontro a problematiche così complesse.

Ad avviso del senatore GRAMAZIO (*PdL*), al di là del lodevole impegno profuso da tutti i soggetti che, a vario titolo, affrontano le problematiche derivanti da tale patologia, emerge una preoccupante assenza di coordinamento tra le varie iniziative messe in campo: ciò rischia di determinare uno spreco di risorse e di energie, quando, al contrario sarebbe indispensabile creare un quadro finalmente completo e non settoriale che consenta di integrare le azioni svolte dalle associazioni, dai medici, dagli specialisti, nonché dalle regioni e dagli enti locali.

La senatrice CHIAROMONTE (*PD*) chiede ulteriori elementi informativi sulla cosiddetta mutazione sociale della popolazione colpita da AIDS, nel senso che, come sembra, essa colpisce in maniera trasversale,

prescindendo dal ceto sociale più o meno elevato. Dopo aver auspicato una maggiore attenzione anche verso la tendenza ad un incremento delle malattie psichiatriche connesse, chiede se la maggiore circolazione di eroina ha un effetto sulla diffusione della malattia e qual è la distribuzione della patologia tra uomini e donne.

Il PRESIDENTE comunica che uno degli aspetti centrali che sta emergendo nell'ambito dei tre settori della procedura conoscitiva in titolo attiene al costo delle cure: per tale motivo ritiene utile integrare il programma delle audizioni anche con l'intervento del professor Vella che potrà consentire di offrire un quadro unitario su questo aspetto.

Per quanto attiene poi alle tematiche affrontate nella odierna audizione, ritiene che sia un'occasione da cogliere l'organizzazione da parte dell'Italia nel prossimo mese di giugno dell'*International Aids Conference*, evento, peraltro, preceduto e seguito da una serie di iniziative, rispetto alle quali il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in corso potrà senz'altro fornire preziosi suggerimenti.

I soggetti intervenuti – che rappresentano una sorta di avamposto nella lotta all'AIDS – hanno offerto uno spaccato assai utile e spesso non noto. La loro esperienza, quindi, può permettere una riflessione sulle azioni utili per diffondere il *test* sulla malattia, nonché sul modello più idoneo a far emergere la malattia, quando essa colpisce persone immigrate irregolarmente; in tal senso, infatti, bisognerebbe trovare una linea di compromesso perché se, da un lato, la denuncia delle condizioni di clandestinità può costituire una forzatura, dall'altro, la mancata denuncia potrebbe incidere sulla tracciabilità dei malati e della malattia. Infine, chiede ulteriori elementi informativi anche sulle soluzioni per affrontare le malattie psichiatriche collegate all'AIDS – magari attraverso un potenziamento della residenzialità – rinnovando l'auspicio che i soggetti intervenuti possano comunque offrire spunti e contributi utili alla migliore riuscita degli eventi ricordati che, per quanto concerne l'AIDS, vedono l'Italia protagonista quest'anno.

La dottoressa ALESSO, rispondendo ai quesiti emersi nel corso del dibattito, rimarca la necessità dell'associazionismo coordinato tra i medici di medicina generale ai fini della gestione territoriale di tutte le patologie croniche. In questo quadro, è stata di recente avviata una riflessione su un possibile rilancio della medicina generale, in un'ottica più integrata, affinché possa costituire efficacemente l'altra gamba della medicina ospedaliera, non in contrapposizione, ma in collaborazione con essa.

Concorda quindi con l'esigenza di una maggiore attenzione alla medicina di genere, osservando come finora sia mancata, al di là della sola sfera riproduttiva, una specifica sensibilità sulle malattie al femminile, tenuto conto dell'importanza di un approccio globale, specialmente con riferimento all'infezione da HIV cui le donne sono particolarmente esposte.

Il dottor NATI, in replica alle domande poste, fa presente come siano stati finora avviati i progetti a livello locale nell'ambito di campagne di informazione rivolte ai giovani nelle scuole, in collaborazione con gli insegnanti, al fine di costruire un percorso formativo comune. Dopo aver sottolineato come l'associazionismo rappresenti una formidabile opportunità per il rilancio della medicina generale, osserva come la mancanza di attenzione alle malattie di genere derivi da una cultura medica tradizionalmente distante dalle problematiche di natura femminile. Nell'ambito dell'attività di prevenzione, pone in risalto il ruolo del medico di medicina generale nel *case-finding* mediante la proposizione del *test* nei confronti dei soggetti a rischio: rimangono tuttavia a suo giudizio rilevanti problematiche per lo scarso sviluppo di una medicina definita di iniziativa, volta a sensibilizzare le fasce giovanili della popolazione. Si sofferma infine sull'esigenza di una maggiore integrazione tra i diversi livelli di assistenza sanitaria, soprattutto per quanto riguarda la cura delle patologie croniche.

Il dottor CARDELLI, dopo aver richiamato alcune iniziative di formazione svolte dalla Caritas in alcune scuole, ricorda come l'aderenza ai farmaci antiretrovirali sia particolarmente rilevante in quanto, oltre ai connessi profili di natura economica, riduce la carica virale del paziente, sempre nel presupposto che l'organismo sia in grado di rispondere bene alla terapia farmacologica.

Rende quindi noto che i pazienti accolti nelle case alloggio presentano una diagnosi di infezione in stato avanzato, associata a condizioni socio-familiari altamente problematiche: in tal senso, tra gli obiettivi di tali iniziative di accoglienza, figura anche quello di restituire a tali soggetti la dignità alla vita ai fini di un pieno reinserimento sociale. Con riferimento alla terapia psichiatrica, fa presente che solo il 5 per cento degli HIV positivi contraggono il *virus* in concomitanza di una patologia mentale, mentre, nei restanti casi, essa consiste in una evoluzione patologica della malattia virale. Riguardo all'incidenza di eroina, fa presente come la tossicodipendenza rappresenti un canale attualmente non così preoccupante per la trasmissibilità dell'infezione, rispetto alla via sessuale che rappresenta il maggiore veicolo per la diffusione del *virus*. Conclude infine soffermandosi sui profili problematici connessi alla clandestinità sottolineando come, a fronte dell'offerta di tutti i servizi assistenziali necessari a livello sanitario, si registri tuttavia un forte *deficit* sul piano della piena tracciabilità dei pazienti.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato i soggetti intervenuti per le analisi e le valutazioni fornite alla Commissione, dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,45.

229^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Enrico Bollero, coordinatore Forum dei direttori generali di Federsanità, il professor Roberto Perricone, professore ordinario di Reumatologia dell'Università di Roma «Tor Vergata», nonché il dottor Lorenzo Terranova, direttore scientifico della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (FIASO).

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle malattie ad andamento degenerativo di particolare rilevanza sociale, con specifico riguardo al tumore alla mammella, alle malattie reumatiche croniche ed alla sindrome HIV: audizione di esperti

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

Il dottor TERRANOVA, dopo alcuni cenni introduttivi sulla Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (FIASO), si sofferma sui modelli organizzativi per quanto concerne la sindrome HIV. Nel rammentare alcuni dati epidemiologici, rileva come per effetto della legge n. 135 del 1990 esistono indirizzi omogenei per i modelli di offerta, per lo più strutturati secondo lo schema *hub and spoke*. Pur mancando linee-guida, tuttavia, si è creata una prassi piuttosto consolidata in ambito regionale.

Rispetto al quadro delineato emergono alcune criticità: l'assistenza domiciliare integrata risulta ancora troppo differenziata a livello territoriale; occorre un coordinamento fra tutti gli attori coinvolti, in particolare le associazioni che operano nel settore privato sociale; il costo dei farmaci è molto elevato – circa 9.000 euro all'anno per paziente – tenuto conto anche della durata della cura e della cronicizzazione della malattia.

Pertanto, a fronte di tali difficoltà, occorre potenziare l'assistenza domiciliare integrata, diffondere i *test* e potenziare le strategie di comunicazione, oltre ad una migliore integrazione tra rete ospedaliera e territoriale attraverso le direzioni generali delle aziende sanitarie.

Per quanto concerne le malattie reumatiche, con particolare riferimento all'artrite reumatoide, dopo aver fornito alcuni dati epidemiologici, fa presente che in questo caso non si dispone di una serie di indirizzi per i modelli organizzativi che, quindi, si sono sviluppati sulla base delle diverse sensibilità presenti in ambito locale. In ogni caso, prevale un modello a rete dove sono centrali il medico di medicina generale, il medico specialista e l'infermiere dedicato.

In tale ambito, le criticità maggiori sono legate ad una diagnosi tardiva della patologia da parte del medico di medicina generale; inoltre, in alcune regioni l'offerta terapeutica non è omogenea con conseguente mobilità dei pazienti. Si registrano poi alcune difficoltà anche nel sistema comunicativo tra specialisti e medici di medicina generale, nonché problematiche legate all'alto costo dei farmaci biologici. Occorre quindi una migliore formazione dei medici di medicina generale per pervenire ad una diagnosi precoce, nonché un maggiore scambio di informazioni. Per quanto concerne poi l'impiego dei farmaci biologici bisognerebbe effettuare un approfondimento attento visto il forte impatto che hanno sui bilanci regionali.

Il dottor BOLLERO svolge alcune considerazioni sul Forum dei direttori generali di Federsanità, sottolineando come la partecipazione dei medici esperti sia di ausilio sia per migliorare le conoscenze scientifiche sia per sviluppare proposte operative.

Il professor PERRICONE, con particolare riferimento alle malattie reumatiche, mette l'accento sul fatto che esse, pur legate all'età del soggetto, investono ora anche la popolazione al di sotto dei 60 anni; si tratta di patologie che determinano una forte disabilità e sulle quali si richiede una tempestiva informazione per non sottovalutare i problemi conseguenti.

Dopo aver esposto alcuni dati epidemiologici sulle patologie reumatiche – che investono per lo più il genere femminile – ricorda che esse incidono sulla capacità lavorativa del paziente ed esigono un'assistenza di tipo continuo. Visti i forti effetti disabilitanti è fondamentale indirizzare il paziente in modo corretto e tempestivo, anche perché per le malattie reumatiche di tipo infiammatorio la cosiddetta finestra di opportunità – cioè lo spazio temporale che va dall'insorgenza dei sintomi alla prima cura – è alquanto ridotta. Pertanto, solo l'intervento precoce è in grado

di assicurare buoni risultati, sul presupposto di un accesso ad una qualificata e tempestiva interpretazione dei sintomi che impone un'adeguata formazione per i medici di medicina generale oltre che l'istituzione di centri di ascolto. Nel ribadire quindi che la rapidità di accesso è essenziale, espone alcuni dati preoccupanti che dimostrano come la risposta terapeutica avvenga tra i dieci e i 24 mesi rispetto alla scoperta dei sintomi.

Dopo questa prima fase, bisogna poi focalizzarsi sulla cura di una patologia che ha un esordio acuto e che vira presto verso una fase cronica. Ciò determina l'esigenza di una adeguata offerta terapeutica, soprattutto attraverso il sistema *hub and spoke*, articolato su una rete capillare di ambulatori presenti sul territorio. Sottolinea comunque l'esistenza di linee guida internazionali che permettono di misurare numericamente tale malattia, sebbene il Servizio sanitario nazionale dovrebbe verificare l'aderenza a tali indirizzi.

Per quanto concerne l'aspetto terapeutico, l'impiego dei farmaci biotecnologici è assai dispendioso, per un costo pari a circa 11 mila euro l'anno per paziente, mentre il costo a livello europeo è di circa 15 mila euro l'anno per paziente. Tuttavia, se tali farmaci risultano certamente costosi, data la loro efficacia, bisognerebbe tener conto anche dei risparmi di spesa che sono in grado di conseguire per effetto della riduzione della disabilità. Resta il nodo di una loro corretta prescrizione ed erogazione sulla base di precise linee-guida, nonché il problema di un accesso a tali medicinali fortemente problematico in alcune aree tanto da mettere a rischio la continuità terapeutica dei pazienti.

La senatrice BIONDELLI (*PD*), intervenendo nel dibattito, pone quesiti al dottor Terranova in merito alle possibili iniziative da avviare ai fini di una maggiore uniformità nell'offerta dei servizi di diagnosi precoce per la prevenzione e la cura della sindrome HIV.

La senatrice CHIAROMONTE (*PD*) domanda al dottor Terranova delucidazioni sul ruolo dell'infermiere dedicato nella gestione delle patologie reumatiche croniche. Rivolge quindi quesiti al dottor Perricone in merito agli effetti collaterali dei farmaci biotecnologici, con particolare riguardo al rapporto costi/benefici. Chiede quindi maggiori ragguagli in merito alla proposta di istituire dei centri d'ascolto, ipotizzando una difficoltà nell'offrire indicazioni per le vie brevi, con il rischio di prescrizione di esami diagnostici costosi ed inutili.

Il professor TERRANOVA, rispondendo ai quesiti emersi nel corso del dibattito, dopo aver richiamato l'attenzione sull'esigenza di assicurare una gestione omogenea sul territorio del paziente HIV positivo, si sofferma sul ruolo dell'infermiere dedicato, la cui rilevanza è connessa all'attività di organizzazione del percorso diagnostico definito dallo specialista, allo svolgimento di una funzione di filtro e di interfaccia con il medico di medicina generale, anche nella definizione dei servizi di *day service* territoriali. Coglie quindi l'occasione per rilevare come, a fronte di una pro-

gressiva diminuzione del numero di specialisti reumatologi e delle difficoltà nel *turn-over* in tale specialità, si pone con maggiore evidenza la necessità del ruolo forte svolto dagli infermieri dedicati.

Il professor PERRICONE, con riferimento ai centri d'ascolto, fa presente come, alla luce dei segni facilmente riconoscibili per il sospetto dell'insorgenza della malattia, tale modalità sia particolarmente utile per indirizzare dal reumatologo quanti presentino effettivamente una patologia infiammatoria. Dopo aver ricordato come l'effettuazione delle lastre si riveli talvolta inutile ai fini della diagnosi precoce, poiché l'infiammazione impiega molto tempo prima di essere visibile sulle ossa, osserva come sia preferibile utilizzare lo strumento diagnostico dell'ecografia articolare.

Sotto il profilo dell'efficacia dei farmaci biotecnologici, ritiene opportuno che in caso di diagnosi reumatologica il primo approccio sia caratterizzato dal ricorso a tale tipo di terapia farmacologica: in questo quadro sarebbe tuttavia preferibile introdurre un sistema di *risk sharing*, trattandosi di terapie particolarmente costose e prolungate nel corso del tempo. Riguardo invece alla somministrazione di tali farmaci, occorre a suo giudizio che solo alcune strutture specifiche siano deputate alla prescrizione farmacologica, al fine di assicurare anche un monitoraggio costante della terapia attraverso periodici controlli medici del paziente.

Il presidente TOMASSINI, dopo aver ringraziato i soggetti auditi e i senatori intervenuti nel dibattito, dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 8 febbraio 2011

244^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2472) Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 1° febbraio scorso.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente D'ALÌ dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore LEONI (*LNP*), in sede di replica, rileva l'opportunità di proseguire l'esame del disegno di legge in titolo in sede referente allo scopo di far tesoro del contributo dei lavori dell'Assemblea nel corso del successivo esame.

Il presidente D'ALÌ invita i senatori che hanno presentato emendamenti e ordini del giorno ad illustrarli.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) illustra l'emendamento 4.0.1, che reca disposizioni di tutela e salvaguardia degli alberi secolari, dei filari e delle alberate monumentali di interesse paesaggistico-ambientale e storico-culturale presenti sul territorio nazionale. Illustra poi l'emendamento 4.0.2, volto a promuovere iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani al fine di favorire l'assorbimento delle polveri sottili e di ridurre l'effetto cosiddetto «isola di calore».

Il presidente D'ALÌ fa presente che si intendono illustrati i restanti emendamenti ed ordini del giorno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(270) LUMIA ed altri. – *Disposizioni per favorire lo sviluppo sostenibile delle isole minori*

(369) GARRAFFA. – *Norme quadro per uno sviluppo sostenibile delle isole minori*

(589) MASSIDDA. – *Interventi per lo sviluppo delle isole minori*

(677) VILLARI ed altri. – *Misure a sostegno delle isole minori*

(706) FLERES e FERRARA. – *Interventi per lo sviluppo delle attività economiche e produttive nelle isole minori della Sicilia*

(1063) GASPARRI ed altri. – *Disposizioni legislative per lo sviluppo delle isole minori*

(1442) D'ALÌ. – *Disposizioni per lo sviluppo sostenibile delle isole minori*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 17 novembre 2010.

Poiché non vi sono interventi in discussione sul testo unificato dei disegni di legge in titolo, che la Commissione ha assunto come testo base nella seduta antimeridiana del 17 novembre 2010, il presidente D'ALÌ invita i senatori che hanno presentato proposte emendative ad illustrarle.

Il senatore DELLA SETA (PD) illustra alcuni emendamenti recanti articoli aggiuntivi. In particolare, l'emendamento 17.0.1 prevede l'istituzione di un fondo per il finanziamento di progetti pilota nel settore delle fonti energetiche rinnovabili da realizzare sulle isole minori. L'emendamento 17.0.2 prevede interventi finalizzati ad agevolare la connessione degli impianti di energia elettrica, l'acquisto e la trasmissione di elettricità derivante da fonti rinnovabili nei Comuni delle isole minori. L'emendamento 17.0.3 reca disposizioni specifiche volte a promuovere l'uso di fonti rinnovabili e l'efficienza energetica degli edifici nei Comuni delle isole minori, mentre l'emendamento 17.0.4 introduce disposizioni volte ad incrementare il risparmio idrico negli edifici nei Comuni delle isole minori. L'emendamento 17.0.5 mira invece ad assicurare ai predetti Comuni efficienza e qualità del settore dei servizi pubblici essenziali e l'emendamento 17.0.6 assicura agli stessi Comuni la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici per la realizzazione dei programmi di *e-government*. L'emendamento 17.0.7 assicura lo svolgimento del servizio postale universale dei Comuni delle isole minori disponendo altresì che il Ministero dello sviluppo economico preveda, nell'apposito contratto di servizio, particolare attenzione nella definizione della programmazione televisiva. L'emendamento 17.0.8 prevede infine l'istituzione di un fondo per la concessione di contributi statali per il finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, alla promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili ed alla incentivazione dell'insediamento di nuove attività produttive nei Comuni delle isole minori.

Il presidente D'ALÌ fa presente che i restanti emendamenti si intendono illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il presidente D'ALÌ avverte che le sedute già convocate per domani, mercoledì 9 febbraio 2011, non avranno luogo.

La seduta termina alle ore 15,40.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2472

G/2472/1/13

DI NARDO

La 13 Commissione, in sede di esame del disegno di legge n. 2472, considerato che:

il comma 335 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la forestazione e la riforestazione al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica, per la realizzazione di aree verdi in zone urbane e periurbane al fine di migliorare la qualità dell'aria nei comuni a maggiore crisi ambientale, e di tutelare la biodiversità;

il fondo in esame non risulta essere stato rifinanziato per il triennio 2011-2013, ed è anzi intervenuto, per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal citato comma, l'allegato al decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative per il finanziamento delle attività di incremento del patrimonio arboreo, finalizzate a migliorare la qualità dell'aria e del paesaggio ed a ridurre le emissioni di CO₂, mediante la realizzazione e la cura di nuove aree verdi in zone urbane, con particolare riferimento ai comuni a maggiore crisi ambientale e ai comuni con maggior indice di densità abitativa o di edificazione dei suoli.

Art. 1.

1.1

DI NARDO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituita la "Giornata nazionale degli alberi" al fine di perseguire, attraverso il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente e del patrimo-

nio arboreo e boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto ratificato ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120, e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e il miglioramento della qualità dell'aria. La festa di cui al presente comma ricorre il giorno 21 del mese di novembre di ogni anno e non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260».

Conseguentemente, al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «le autorità comunali e regionali», con le seguenti: «i comuni e le regioni».

Art. 2.

2.1

DI NARDO

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ". Il termine si applica tenendo conto del periodo migliore per la piantumazione"».

2.2

DI NARDO

Al comma 1, alla lettera c), capoverso, comma 2, primo periodo, prima delle parole: «Due mesi prima della scadenza naturale del mandato» premettere le seguenti: «Annualmente e, in sede di prima applicazione, almeno;».

2.3

DI NARDO

Al comma 1, alla lettera c), capoverso, comma 2, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane e periurbane di propria competenza».

Art. 3.**3.1**

DI NARDO

Al comma 1, lettera g-bis), sopprimere le parole: «o da realizzare» e dopo le parole: «stabiliti dal comune» inserire le seguenti: «, assicurando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,».

Art. 4.**4.1**

DI NARDO

Al comma 1, dopo le parole: «Si considerano iniziative di cui al comma 1» inserire le seguenti: «, qualora rispettino i requisiti di cui al primo periodo e fermi restando i vincoli di finanza pubblica,» e sostituire le parole: «delle città» con le seguenti: «delle aree urbane».

4.2

DI NARDO

Al comma 1, dopo le parole: «Si considerano iniziative di cui al comma 1» inserire le seguenti: «, qualora rispettino i requisiti di cui al primo periodo e fermi restando i vincoli di finanza pubblica,» e sostituire le parole: «delle città» con le seguenti: «dei comuni».

4.0.1

DELLA SETA, FERRANTE

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Tutela e la salvaguardia degli alberi secolari, i filari e le alberate monumentali di interesse paesaggistico-ambientale e storico-culturale presenti sul territorio nazionale)

1. Al fine di individuare gli alberi secolari, i filari e le alberate monumentali di interesse paesaggistico-ambientale e storico-culturale presenti nelle città italiane e per promuovere la loro tutela e valorizzazione, fermo restando che sono inclusi nella competenza della presente legge anche gli alberi, i filari e le alberate già sottoposti a vincolo di tutela da parte della legislazione nazionale e regionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta, il Governo procede al riordino, al coordinamento, all'integrazione e alla delegificazione delle disposizioni in materia, al fine di perseguire i seguenti obiettivi strategici:

a) censire, tutelare e prevedere il divieto di abbattere gli alberi secolari, filari ed alberate monumentali di interesse storico-culturale e ambientale-paesaggistico;

b) censire, tutelare e prevedere il divieto di abbattere gli alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità;

c) censire, tutelare e prevedere il divieto di abbattere gli alberi che hanno un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale;

d) censire, tutelare e prevedere il divieto di abbattere gli alberi secolari, isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali, filari ed alberate monumentali di interesse storico-culturale e ambientale-paesaggistico e filari ed alberate di particolare pregio presenti nei centri urbani.

2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.

3. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e d'intesa con la

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano, nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e fatte salve le norme statutarie e le relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e del principio di sussidiarietà, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i comuni realizzino il censimento degli alberi secolari, dei filari e delle alberate monumentali di interesse paesaggistico-ambientale e storico-culturale;

b) prevedere che il censimento comunale raccolga in particolare dati ed informazioni relativi a: localizzazione, proprietà, caratteristiche floristiche e dendrometriche, descrizione delle caratteristiche monumentali o storico-culturali o paesaggistico ambientali che motivano l'inclusione nel censimento, condizioni fitosanitarie, vulnerabilità, rischi ed eventuali interventi necessari per garantire la conservazione;

d) prevedere che i comuni predispongano ed aggiornino periodicamente il censimento degli alberi secolari, dei filari e delle alberate monumentali, di interesse paesaggistico-ambientale e storico-culturale della città;

e) prevedere che i comuni dispongano la tutela e il divieto di abbattere, se non per casi motivati e improcrastinabili, gli alberi secolari, i filari e le alberate censite, che devono inoltre essere individuati negli strumenti urbanistici comunali;

g) prevedere che i comuni, relativamente alle alberate stradali nei centri abitati, tenuto conto delle specifiche caratteristiche di tali impianti, predispongano programmi per il rinnovo delle alberate in fase di irreversibile degrado o invecchiamento, tendendo, in ogni caso, ad un incremento complessivo del numero di esemplari arborei in alberata stradale, in tutte le situazioni nelle quali sussistano le condizioni per una corretta messa a dimora e che, prima di procedere al rinnovo di un'alberata o di parte di essa, sia garantita una capillare attività di informazione affinché i cittadini ne comprendano motivazioni e scopi;

h) prevedere che i comuni assicurino specifiche forme di tutela per gli alberi secolari presenti nei centri abitati, in particolare garantendo che qualsiasi intervento sugli alberi secolari rivesta carattere di assoluta eccezionalità e pertanto tutti gli interventi di abbattimento e modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale siano autorizzati dal Comune, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato;

i) prevedere che i comuni stabiliscano sanzioni amministrative per chi realizza abbattimenti abusivi di alberature, così come per chi realizza lavori in difformità alle autorizzazioni creando un danno alle stesse.

5. Ai fini della predisposizione dei regolamenti di cui al comma 1 sono consultate le organizzazioni sindacali e imprenditoriali e le associazioni nazionali per la protezione ambientale riconosciute».

4.0.3

FLERES

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di incentivi all'utilizzo del verde pensile)

1. Ai sensi del presente articolo, per «tetto verde» e «parete rinverdita» si intende una realizzazione vegetale, non a diretto contatto col suolo naturale, utilizzata per coperture di tetti, pareti e recinzioni.

2. Si promuove l'utilizzo dei tetti verdi e delle pareti rinverdate di seguito denominati entrambi «verde pensile», quale strumento di cui si possono dotare gli edifici civili ed industriali al fine di aumentare il risparmio energetico, di ridurre l'inquinamento ambientale e l'escursione termica, di migliorare l'isolamento termo-acustico, nonché al fine di determinare un miglior impatto ambientale.

3. Ai fini di cui al comma 2, le amministrazioni comunali, con appositi regolamenti, dettano le necessarie disposizioni, riguardanti gli edifici di nuova costruzione, allo scopo di favorire l'utilizzo di tecniche che prevedano il ricorso al verde pensile, anche nel caso di installazione di pannelli fotovoltaici.

4. Ai fini di cui al comma 2, le recinzioni di stabilimenti industriali o commerciali di nuova edificazione devono prevedere il ricorso a soluzioni che utilizzino il verde pensile.

5. Per le spese documentate, sostenute fino al 31 dicembre 2011, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti, unità immobiliari o recinzioni, riguardanti tetti, coperture o pareti esterne e rappresentate dalla realizzazione del verde pensile, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 45.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di fruizione degli incentivi di cui al comma 5.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, quantificato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione organica del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21 comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».

4.0.2

FERRANTE, DELLA SETA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani)

1. Ai fini di quanto previsto dalla presente legge, le regioni, le province e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, adottano misure volte a favorire l'assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l'effetto "isola di calore" estiva, favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane, con particolare attenzione a:

a) le nuove edificazioni, tramite la riduzione dell'impatto edilizio, il drenaggio delle acque piovane e il rinverdimento dell'area oggetto di nuova edificazione o di una significativa ristrutturazione edilizia;

b) gli edifici esistenti, tramite la conservazione e la tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza di tali edifici;

c) le coperture a verde, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 2009, n. 59, quali strutture dell'involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico, al fine di favorire la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili;

d) il rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il rinverdimento verticale che tramite tecniche di verde pensile verticale».

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I
DISEGNI DI LEGGE N. 270, 369, 589, 677, 706, 1063, 1442**

Art. 1.

1.1

LUMIA

Nell'Allegato A, apportare le seguenti modifiche:

Dopo il n. 3 Livorno aggiungere le seguenti:

- n. 3-*bis* Livorno, Elba, Campo nell'Elba
- n. 3-*ter* Livorno, Elba, Capoliveri
- n. 3-*quater* Livorno, Isola, Porto Azzurro
- n. 3-*quinqies* Livorno, Elba, Marciana
- n. 3-*sexies* Livorno, Elba, Marciana Marina
- n. 3-*septies* Livorno, Elba, Rio Marina
- n. 3-*octies* Livorno, Elba, Rio nell'Elba

Al n. 36 Olbia-Tempio, Isola, sostituire le parole: «La Maddalena»
con: «Arcipelago La Maddalena»

Sostituire il n. 43 «Cagliari» con «Carbonia-Iglesias»

Dopo il n. 44 Carbonia-Iglesias inserire le seguenti:

- n. 44-*bis* Carbonia-Iglesias, Sant'Antioco, Calasetta
- n. 44-*ter* Sassari, Asinara, Porto Torres

1.2

LUMIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Con la presente legge si intende anche dare attuazione agli obiettivi di cui agli articoli 157 e 158 del Trattato di Lisbona».

Art. 2.**2.1**

LUMIA

Al comma 1, lettera c), numero 1) dopo le parole: «offerta formativa scolastica» aggiungere le seguenti: «e per ulteriori servizi volti a superare la condizione di isolamento;».

2.2

LUMIA

Al comma 1, lettera c), numero 4) dopo le parole: «gestione dei rifiuti» aggiungere le seguenti: «anche, ove possibile, con sistemi di smaltimento autonomo;».

2.3

LUMIA

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «dei beni culturali» aggiungere le seguenti: «anche con il concorso dei privati;».

Art. 3.**3.1**

LUMIA

Al comma 5, alla fine aggiungere le parole: «e della Conferenza sul federalismo fiscale di cui all'articolo 5 della legge n. 42 del 2009 e del Comitato dei rappresentanti delle autonomie territoriali di cui all'articolo 3, comma 4, della suddetta legge».

Art. 4.**4.1**

LUMIA

Al comma 1, sostituire le parole: «le regioni interessate e il Comitato sottoscrivono» con le seguenti: «le regioni interessate, il comitato ed il Presidente ANCIM aggiornano».

4.2

LUMIA

Al comma 1, dopo le parole: «un accordo di programma quadro per lo sviluppo locale delle isole minori», sostituire le parole: «con il quale» con le parole: «nel quale».

4.3

LUMIA

Al comma 3, sostituire le parole: «con le procedure di cui al comma 2, con riferimento agli interventi da realizzare nell'anno successivo.» con le seguenti: «per gli interventi in esecuzione, l'ANCIM propone al Comitato istituzionale l'eventuale revoca, riprogrammazione degli interventi non in linea con il cronoprogramma attuativo. Nell'ambito del DUPIM il Comitato approva, dietro proposta ANCIM, gli interventi da realizzare annualmente a valere sul fondo di cui all'articolo 5».

Art. 5.**5.1**

LUMIA

Al comma 1, sopprimere la parola: «altresì».

Art. 7.**7.1**

LUMIA

Al comma 1, dopo le parole: «A tale scopo sono incentivati insediamenti di ricerca» inserire la parola: «anche».

Art. 9.**9.1**

LUMIA

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali» aggiungere «e degli altri Ministeri interessati».

Art. 12.**12.0.1**

LUMIA

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

La norma di cui all'articolo 7-*quater*, comma 2, del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33 è estesa anche ai comuni con sede legale nelle isole minori con popolazione superiore ai 5000 abitanti».

Art. 16.**16.1**

LUMIA

Al comma 3, dopo la parola: «adottato» aggiungere: «ed i componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta comunale sugli immobili».

16.2

LUMIA

Al comma 4 sopprimere la parola: «giornalieri».

Art. 17.**17.1**

LUMIA

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui al comma 41 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244» con le parole: «di cui all'articolo 5».

17.0.1

DELLA SETA, RANUCCI, FERRANTE

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente articolo:

«Art. 17-bis.

(Fondo progetti pilota fonti rinnovabili)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sei mesi dall'approvazione della presente legge emana uno o più bandi per l'assegnazione di un contributo di 1 milione di euro per finanziare, nei comuni delle isole minori, progetti pilota per l'incentivazione dell'utilizzo di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili, atti al perseguimento dell'o-

biettivo "emissioni zero" con particolare attenzione alla realizzazione sul territorio delle isole minori d'interventi di installazione, modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di energia da fonte rinnovabili.

2. Dopo l'articolo 2, comma 40 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, aggiungere il seguente comma: "Gli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile – eolico, fotovoltaico, solare termodinamico, geotermia, idroelettrico, biomassa e biogas –, di cui al comma 1 della presente legge, ai sensi del decreto legislativo n. 387 del 2003, della legge n. 10 del 1991 e della direttiva 2001/77/CE sono considerati unità immobiliari nelle quali si esercitano attività finalizzate al soddisfacimento di esigenze pubbliche e censiti nelle categorie catastali E».

17.0.2

DELLA SETA, RANUCCI, FERRANTE

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente articolo:

«Art. 17-bis.

(Connessione degli impianti, acquisto e trasmissione dell'elettricità da fonti rinnovabili nei comuni delle isole minori)

1. Il gestore della rete nel caso in cui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l'elettricità prodotta da fonti rinnovabili, nei comuni delle isole minori si adopera per adottare i necessari interventi di adeguamento e intraprende i predetti interventi senza indugio. L'obbligo di adeguamento della rete si applica a tutte le infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento della rete e a tutte le installazioni di connessione, senza oneri per il produttore.

2. I costi associati alla connessione degli impianti alla rete e all'installazione degli strumenti di misurazione per registrare le quantità di energia elettrica trasmessa e ricevuta, nei comuni delle isole minori, sono a carico del sistema elettrico. Il punto di connessione viene indicato dall'operatore proponente l'iniziativa, se il gestore di rete stabilisce per tale connessione un punto diverso da quello di cui al presente periodo, i costi aggiuntivi sono sostenuti dallo stesso gestore. La costruzione della connessione e delle installazioni richieste per la sicurezza della rete rispettano i requisiti tecnici stabiliti dal gestore di rete.

3. I costi e le procedure tecniche autorizzatorie associate allo sviluppo della rete, che derivano dalla necessità di rendere possibile l'acquisto e la trasmissione dell'elettricità prodotta da impianti nuovi, riattivati,

estesi o ammodernati, nei comuni delle isole minori, sono a carico del gestore la cui rete necessita delle operazioni di sviluppo. Il gestore specifica i costi di investimento necessari in dettaglio e può tenerne conto nella determinazione delle tariffe per l'utilizzo della rete».

17.0.3

DELLA SETA, RANUCCI, FERRANTE

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente articolo:

«Art. 17-bis.

(Promozione dell'uso di fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica negli edifici nei comuni delle isole minori)

1. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, dopo il comma 1-*bis*, aggiungere il seguente:

"1-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2010, negli edifici pubblici o privati di nuova costruzione, dei comuni delle isole minori, ovvero sottoposti ad intervento di ristrutturazione che coinvolga almeno il 50 per cento del volume o della superficie utile, e che preveda un rifacimento strutturale degli impianti termici, deve essere assicurata attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia la copertura del 50 per cento del fabbisogno energetico totale e comunque non meno del 70 per cento del fabbisogno di energia per la produzione di acqua calda sanitaria. A tali fini dovranno essere realizzate coperture tecnologiche a captazione di energia solare che, con soluzioni organiche inserite nel progetto edilizio, accolgano e integrino i collettori solari e/o i moduli fotovoltaici. L'osservanza prestazionale della presente norma in ordine alla copertura del fabbisogno è garantita in sede di rilascio della concessione edilizia, o di altro eventuale titolo abilitativo consentito, e rispettivamente verificata in sede di rilascio della licenza d'uso/abitabilità mediante autocertificazione del tecnico impiantista abilitato. Le suddette prescrizioni fanno salvi i limiti conseguenti a vincoli ambientali, paesaggistici o relativi alla salvaguardia dei beni culturali. Nei casi in cui per i suddetti vincoli non sia possibile l'adozione dei previsti standard per ciò che riguarda l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, i comuni sono tenuti all'atto del rilascio della concessione edilizia a predisporre sul proprio territorio quote supplementari di produzione energetica da fonti rinnovabili pari al 50 per cento del fabbisogno energetico totale e al 70 per cento del fabbisogno energetico per la produzione di acqua calda sanitaria della costruzione per la quale si rilascia la concessione. I costi di tali interventi sono a carico dei richiedenti la concessione edilizia".

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, lo Stato, le regioni, gli enti locali e le altre amministrazioni pubbliche, nei comuni delle isole minori, predispongono tutte le attività di analisi dei costi e dei benefici ambientali ed economici atte ad accertare il rendimento energetico degli immobili di loro proprietà e a definire costi e tempi di ammortamento degli interventi necessari a portare il consumo di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell'edificio, sulla base dell'attestato di certificazione energetica, così come previsto dal decreto legislativo n. 192 del 2005, al di sotto degli indici di prestazione energetica come determinati dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009 n. 59».

17.0.4

DELLA SETA, RANUCCI, FERRANTE

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente articolo:

«Art. 17-bis.

(Risparmio idrico negli edifici nei comuni delle isole minori)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche, nei comuni delle isole minori, è obbligatorio per ottenere la concessione edilizia:

- a) il recupero del 100 per cento delle acque piovane e delle acque grigie ed il riutilizzo delle stesse per gli usi compatibili, tramite la realizzazione di appositi sistemi integrativi di raccolta, filtraggio ed erogazione;
- b) l'installazione di cassette d'acqua per water con scarichi differenziati;
- c) l'installazione di rubinetteria dotata di miscelatore aria ed acqua;
- d) l'impiego, nelle sistemazioni delle superfici esterne dei lotti edificabili, di pavimentazioni drenanti nel caso di copertura superiore al 50 per cento della superficie stessa, al fine di conservare la naturalità e la permeabilità del sito e di mitigare l'effetto noto come isola di calore.

2. Sono fatti salvi i limiti previsti da vincoli relativi a beni culturali, ambientali e paesaggistici».

17.0.5

DELLA SETA, RANUCCI, FERRANTE

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente articolo:

«Art. 17-bis.

(Attività e servizi nei comuni delle isole minori)

1. Per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le province, le unioni di comuni, le comunità montane e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, assicurano ai comuni delle isole minori l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, al risparmio e all'efficienza energetica, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti e ai servizi postali.

2. Per i fini di cui al comma 1, presso i comuni delle isole minori possono essere istituiti centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi, quali i servizi ambientali, sociali, energetici, scolastici, postali, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza. Le regioni e le province possono concorrere alle spese relative all'uso dei locali necessari all'espletamento dei predetti servizi.

3. Per lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, i comuni possono stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni.

4. Nell'ambito delle finalità di cui al presente articolo, le regioni e le province possono privilegiare, nella definizione degli stanziamenti finanziari di propria competenza, le iniziative finalizzate all'insediamento nei piccoli comuni di centri di eccellenza per la prestazione dei servizi di cui al comma 2, quali istituti di ricerca, laboratori, centri culturali e sportivi».

17.0.6

DELLA SETA, RANUCCI, FERRANTE

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente articolo:

«Art. 17-bis.

(Programmi di e-government)

1. I progetti informatici riguardanti i comuni delle isole minori, in forma singola o associata, conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione

vigente nazionale e comunitaria, hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici per la realizzazione dei programmi di *e-government*. In tale ambito sono prioritari i collegamenti informatici dei centri multifunzionali di cui all'articolo 4, comma 2, e le iniziative che prevedono l'associazione nei Centri di servizio territoriali (CST).

2. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, nell'individuare le specifiche iniziative di innovazione tecnologica per i comuni delle isole minori, ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, indica prioritariamente quelle riguardanti i comuni delle isole minori, in forma singola o associata».

17.0.7

DELLA SETA, RANUCCI, FERRANTE

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente articolo:

«Art. 17-bis.

(Servizi postali e programmazione televisiva pubblica)

1. Il Ministero dello sviluppo economico può provvedere ad assicurare, mediante un'apposita previsione da inserire nel contratto di programma con il concessionario del servizio postale universale, l'effettivo svolgimento del servizio postale universale nei comuni delle isole minori.

2. L'amministrazione comunale può altresì stipulare apposite convenzioni, d'intesa con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane S.p.a., affinché i pagamenti su conti correnti, in particolare quelli relativi alle imposte comunali, e i pagamenti dei vaglia postali nonché le altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali.

3. Il Ministero dello sviluppo economico può provvedere, altresì, ad assicurare che nel contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di prestare particolare attenzione, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei comuni delle isole minori e di garantire nei medesimi comuni un'adeguata copertura del servizio».

17.0.8

DELLA SETA, RANUCCI, FERRANTE

*Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente articolo:***«Art. 17-bis.***(Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale e al risparmio ed efficienza energetica dei comuni delle isole minori)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, un fondo per la concessione di contributi statali destinati al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, alla promozione dello sviluppo delle fonti rinnovabili e alla promozione dello sviluppo economico e sociale nei comuni delle isole minori e all'incentivazione dell'insediamento di nuove attività produttive e alla realizzazione di investimenti nei medesimi comuni.

2. All'individuazione delle tipologie degli interventi che possono essere finanziati a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, provvede a individuare gli interventi destinatari dei contributi.

4. Lo schema di decreto di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 8 febbraio 2011

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, si è riunito dalle ore 14,20 alle ore 15,55.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia e l'adolescenza**

Martedì 8 febbraio 2011

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,15.

La seduta inizia alle ore 14,15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva su alcuni aspetti dell'attuazione delle politiche a favore dell'infanzia e adolescenza

Esame del documento conclusivo

(Esame e approvazione)

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Alessandro PAGANO (*PDL*), propone uno schema di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva su alcuni aspetti dell'attuazione delle politiche a favore dell'infanzia e adolescenza (*v. allegato*), soffermandosi in particolare sulla cornice culturale delle politiche per l'infanzia e sulla centralità dei diritti del minore.

Anna Maria SERAFINI (*PD*) e Sandra ZAMPA (*PD*) dichiarano il proprio voto contrario sulla proposta di documento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento conclusivo presentata.

La seduta termina alle ore 14,40.

ALLEGATO

**INDAGINE CONOSCITIVA SU ASPETTI DELL'ATTUAZIONE
DELLE POLITICHE A FAVORE DELL'INFANZIA
E DELL'ADOLESCENZA**

Proposta di documento conclusivo

1. PREMESSE

La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha deliberato il 5 ottobre 2010 un'indagine conoscitiva volta ad approfondire alcuni aspetti dell'attuazione delle politiche a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, svolgendo un ciclo di audizioni molto serrato che si è concluso il successivo 28 ottobre.

All'origine di tale determinazione vi era l'interesse della Commissione ad acquisire dati e informazioni, nonché le specifiche valutazioni dei principali soggetti –non solo istituzionali – operanti nel settore dell'assistenza ai minori, sul tema dell'attuazione data alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, anche in vista dell'esame che nel mese di novembre la Commissione era chiamata a svolgere del III *Piano biennale nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva*, ai fini dell'espressione del parere prescritto ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103.

Ai sensi del citato Regolamento 14 maggio 2007, n. 103, recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, il Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva è predisposto ogni due anni dal predetto Osservatorio ed è successivamente adottato dal Governo – su proposta del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro delle politiche della famiglia –, sentita la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza (articolo 1, comma 5, del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103).

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103, il Piano ha l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo; esso è articolato in interventi a favore dei soggetti in età evolutiva quale strumento di applicazione e di implementazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176. Il Piano individua altresì le modalità di finanziamento degli interventi da esso previsti, nonché le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle Regioni e dagli enti locali

Da tale quadro emerge con chiarezza che l'intento principale – sia pure non esclusivo – perseguito dalla Commissione con la deliberazione dell'indagine conoscitiva in titolo era essenzialmente quello di ricostruire il quadro completo di competenze e il concreto stato di attuazione delle politiche a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, che potesse anzitutto rendere conto della complessità e della eterogeneità degli interventi ad oggi attuati a favore dei minori, allo scopo di procedere ad una valutazione quanto più corretta possibile del quadro di interventi previsti per il biennio 2011-2013 dal Piano di azione all'esame della stessa Commissione.

La determinazione e soprattutto l'attuazione delle politiche a favore dei minori investono infatti via primaria il complesso riparto di competenze fra Governo centrale e Regioni ed locali, come definito dalla riforma dell'articolo 117 della Costituzione, introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione». Su questo snodo centrale si innestano tuttavia gli interventi degli altri attori – non solo istituzionali – a vario titolo partecipi o coinvolti nell'attuazione delle politiche a favore dell'infanzia e dell'adolescenza. Si tratta di soggetti che costituiscono, per la Commissione parlamentare, interlocutori immediatamente successivi rispetto al trinomio Governo-Regioni-enti locali, ma non per questo meno importanti nella valutazione degli interventi e delle azioni da porre in essere a favore dei minori.

In considerazione di quanto premesso, l'indagine conoscitiva deliberata dalla Commissione ha consentito l'approfondimento di alcuni aspetti critici del complesso delle politiche a favore dei minori, rientranti nel più ampio quadro delle azioni e degli interventi delineati dal III Piano biennale nazionale per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva. Tali approfondimenti sono il risultato delle audizioni svolte e di un'ampia raccolta di documentazione pervenuta da una serie di soggetti istituzionali e associativi, individuati per aree tematiche dalla Commissione stessa. Tali aree sono:

– Ambito istituzionale (a livello regionale e locale): Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; Unione delle Province italiane (UPI); Associazione Nazionale dei Comuni italiani (ANCI);

– Area sanitaria/sociale (pediatri, psicologi, neuropsichiatri infantili, assistenti sociali): Consiglio Nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali (CNOAS); Consiglio Nazionale dell'Ordine degli psicologi; Federazione italiana dei medici pediatri (FIMP);

– Area della giustizia minorile (magistrati minorili e avvocati): Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia (AIMMF); Camera Minorile Nazionale; Unione Nazionale Camere Minorili;

– Terzo settore e mondo associativo (organismi di rappresentanza unitaria del settore, organizzazioni più rappresentative; coordinamenti di associazioni; altri enti): *Save the children* – Italia; Unicef; Caritas Italiana;

Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (CNCA) – Batti il Cinque; Gruppo di lavoro per la convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Gruppo CRC); Pidida – Coordinamento per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia (CISMAI); Comunità Papa Giovanni XXIII; Associazione nazionale famiglie numerose; Amici dei bambini (AiBi); Associazione Guide e *Scouts* cattolici italiani (AGESCI); Arciragazzi; *Forum* delle Associazioni familiari; Associazione famiglie per l'accoglienza.

La maggior parte dei soggetti auditi o di quelli che hanno in alternativa provveduto ad inviare proprie note di documentazione hanno concentrato le proprie osservazioni con esplicito e puntuale richiamo ai contenuti del Piano nazionale di azione e di interventi, da considerare perciò il modello di riferimento per le valutazioni di correttezza e appropriatezza delle misure prese in esame da ciascuno dei soggetti interpellati dalla Commissione.

2. UNA CORNICE CULTURALE PER LE POLITICHE DELL'INFANZIA

I soggetti auditi dalla Commissione hanno delineato una impostazione sostanzialmente comune delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, partendo dalla constatazione di un approccio culturale condiviso, ispirato ad una moderna concezione delle politiche per i minori.

Secondo questo approccio, i diritti dei bambini sono considerati diritti inalienabili della persona: come tali essi non devono ispirarsi ad una cultura cosiddetta del «dono» (sia pure apprezzabile per le sue radici storico-culturali), che concepisce tali diritti in termini di concessione o come funzionali all'erogazione di una prestazione sociale. I diritti del bambino devono invece essere intesi come attributi necessari inerenti alla condizione del minore, nel riconoscimento del principio cardine della centralità della persona umana. A ciò si aggiunge che il minore in particolare è da considerare soggetto in età evolutiva e in quanto tale meritevole di una tutela personalizzata, titolare di diritti speciali, poiché correlati alla sua delicata condizione di soggetto in via di sviluppo.

In secondo luogo, occorre considerare parte fondante di un moderno approccio alle politiche per l'infanzia una impostazione orientata alla prevenzione del disagio e alla promozione di opportunità, piuttosto che alla riparazione e all'emergenza. Anche un approccio di tipo assistenzialistico in termini di erogazione di prestazioni sociali appare contrario alla logica di un reale *welfare* delle opportunità. Le politiche a favore dell'infanzia e dell'adolescenza devono infatti anzitutto orientarsi alla costruzione di un sistema di sussidiarietà, fondato su un reale sostegno alla genitorialità.

Una efficace politica dell'infanzia e dell'adolescenza deve inoltre avere come fulcro l'ottimizzazione del principio di sussidiarietà sia orizzontale che verticale, per il raggiungimento del massimo risultato possibile utilizzando il livello di intervento più vicino al cittadino. Nel quadro nelle

politiche sociali in genere e di quelle a favore dei minori in particolare, appare essenziale e prezioso il ruolo del terzo settore e delle associazioni familiari, che, affondando le proprie radici in un sostrato culturale consolidato nel nostro Paese, costituiscono un anello fondamentale nella concezione di rete integrata dei servizi a favore dei minori, introdotta dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 («Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»).

Sotto questo profilo, appare chiaro perciò che trasversalità e integrazione rappresentano principi cardine nell'attuazione delle politiche per i minori, soprattutto in quei settori di intervento che richiedono la messa in atto di azioni preventive, piuttosto che riparative, come nel caso delle politiche di contrasto e prevenzione dell'abuso sui minori.

L'indagine della Commissione, per il tramite dei contributi forniti dagli interlocutori auditi, ha quindi anzitutto svolto la funzione di enucleare e portare alla luce alcuni principi guida da porre alla base di una moderna concezione delle politiche per l'infanzia e per l'adolescenza, nonché alcuni temi prioritari cui dare attuazione. Sono emersi contestualmente gli aspetti più critici delle attuali politiche a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, che si sono tradotti in altrettanti spunti di possibile riforma ed intervento, spunti che la Commissione sarà chiamata ad evidenziare e su cui è tenuta, per proprio compito istituzionale, a richiamare l'attenzione dell'intero Parlamento del Governo.

3. COORDINAMENTO DELLE POLITICHE A LIVELLO CENTRALE, REGIONALE ED INTEGRATO

I soggetti auditi dalla Commissione hanno concordemente indicato come una delle difficoltà per l'attuazione di una efficace politica per i minori nel nostro ordinamento la presenza di una molteplicità di soggetti dotati di competenze distinte ma frammentate in materia di infanzia e adolescenza.

In particolare, in tema di competenze istituzionali, il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ha confermato l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia, con la gestione delle relative risorse – funzioni svolte dal Dipartimento per le politiche della famiglia – e che riguardano anche l'Osservatorio nazionale sulla famiglia. Sono, inoltre, affidate alla Presidenza del Consiglio dei ministri, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni di competenza del Governo riguardanti l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e quelle concernenti il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adoles-

scenza, in particolare per la predisposizione del Piano d'azione nazionale per l'infanzia.

La Presidenza del Consiglio, attraverso il dipartimento per le pari opportunità in cui opera l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, svolge le funzioni inerenti all'acquisizione e all'organizzazione di informazioni, anche attraverso banche dati, nonché quelle relative alla promozione di iniziative conseguenti, in ordine alle materie della prevenzione, assistenza e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale dei minori. L'Osservatorio predispone il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, che sottopone all'approvazione del Comitato interministeriale di coordinamento per la lotta alla pedofilia (CICLOPE).

Per quanto riguarda le funzioni in tema di minori, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali monitora gli interventi ed i progetti sperimentali finanziati previsti dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, recante «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza», e ne predispone la Relazione annuale al Parlamento. Il citato Ministero monitora, inoltre, in collaborazione con il suddetto Centro Nazionale di documentazione ed in coordinamento con il Ministero della Giustizia e le regioni, lo stato di attuazione della legge 28 marzo 2001, n. 149, («Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile»), rivolta agli interventi in favore dei minori fuori famiglia.

Va infine ricordato che a seguito del riordino di competenze operato dal citato decreto-legge n. 85 del 2008, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 maggio 2008 sono state conferite al Ministro delle politiche per i giovani, funzioni e compiti, ivi compresi quelli di indirizzo e di coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili.

Tale frammentazione di tipo ordinamentale-istituzionale rileva sia a livello centrale – dove si assiste ad una proliferazione di istanze in ambito governativo e parlamentare che presidiano in misura diversa la legislazione e gli interventi di politiche sociali a favore dei minori –, sia a livello regionale e locale, laddove la frammentazione si percepisce soprattutto nell'assenza di un coordinamento efficace e istituzionalizzato con il livello centrale di direzione o – più spesso – nell'assenza o nell'inefficacia degli strumenti di compartecipazione alle medesime politiche.

In questo quadro, la Commissione ha riscontrato l'opportunità di pervenire ad esempio ad un incisivo intervento di armonizzazione che permetta di integrare il Piano nazionale infanzia con i piani regionali nella stessa materia, attraverso un effettivo processo di coordinamento in sede di Conferenza Stato-regioni, che risulta allo stato attuale ancora piuttosto carente.

Sarebbe inoltre auspicabile una legge interpretativa dell'attuale normativa italiana in materia di infanzia e adolescenza, che operi un raccordo tra le citate leggi n. 285 del 1997, n. 451 del 1997 («Istituzione della

Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia»), n. 328 del 2000 e la legge costituzionale n. 3 del 2001, in modo da garantire la perfetta integrazione tra gli strumenti normativi esistenti stabiliti dalla legislazione nazionale (Piano nazionale per l'infanzia, Fondo Sociale Nazionale Indistinto, Fondo Nazionale Infanzia limitato alle città riservatarie) e da quella regionale (potestà legislativa esclusiva nelle materie in oggetto, definizione dei piani di zona previsti dalla legge 328 del 2000) al fine di rendere il Piano nazionale per l'infanzia uno strumento incisivo, atto a garantire un'azione sinergica tra lo Stato centrale gli enti territoriali e tutti gli altri attori coinvolti a diverso titolo nella promozione ed attuazione dei diritti dei minorenni (*osservazioni del Coordinamento PIDIDA*).

Sul piano squisitamente pratico della raccolta di dati e informazioni finalizzata al monitoraggio della condizione minorile, lo strumento del Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza dovrebbe contenere un impegno concreto per colmare la carenza di un sistema di raccolta dati centrato sui minori, che siano effettivamente rappresentativi e uniformi fra le varie regioni, in modo da essere comparabili e aggiornati puntualmente (*osservazioni del Gruppo CRC*).

Su questo tema, le audizioni svolte dalla Commissione hanno posto in luce anzitutto la necessità di procedere ad un *mainstreaming* dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in tutti i settori previsti nell'attività di Governo. In alcuni casi si è auspicato l'unificazione delle competenze in capo ad un unico soggetto (quale potrebbe essere un ministro *ad hoc*); in altri casi, si è proposto il potenziamento o l'ampliamento delle funzioni di organi esistenti (quale ad esempio l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza).

Anche nell'ambito delle indagini conoscitive che sono ancora in corso di svolgimento, la Commissione parlamentare stessa, per la verità, ha sollevato ripetutamente la questione dell'eccesso di frammentazione esistente nel quadro delle competenze in materia di infanzia e adolescenza, rilevando numerose duplicazioni e dannose sovrapposizioni fra soggetti e istanze diverse, con vistosi sprechi di risorse umane e materiali.

4. RAFFORZARE LA TUTELA DEI DIRITTI

Nel corso dell'attività di indagine, la Commissione ha raccolto le sollecitazioni di quanti chiedono da più parti di rafforzare la tutela dei diritti dei minori partendo anzitutto dalla redazione di un testo unico di norme per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso la formulazione di uno statuto dei diritti dei minori sulla base del diritto convenzionale e delle indicazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ponga al suo centro il diritto della persona minore di età alle migliori condizioni possibili di sviluppo psicofisico.

L'indagine svolta ha posto in luce infatti alcune carenze del sistema di tutela complessivo dei minori, che suggeriscono la necessità di perve-

nire ad un nuovo assetto dei diritti della persona minore di età e delle relazioni familiari, in un disegno unitario e coerente con l'impostazione costituzionale, europea e convenzionale di centralità della persona umana, che non appare allo stato attuale adeguatamente riflessa nel quadro normativo esistente.

In particolare, la Commissione ha riscontrato la carenza del sistema italiano di raccolta dati in relazione a gruppi di minori particolarmente vulnerabili e nonostante in alcuni casi vi sia un'espressa previsione di legge, come ad esempio per quanto riguarda l'istituzione e l'aggiornamento di banche dati mai attivate (cfr. legge n. 149 del 2001 per la banca dati dei minori dichiarati adottabili). Tale lacuna del nostro sistema – a giudizio di quanti intervenuti sul tema – non permette di stimare l'incidenza dei fenomeni e costituisce un impedimento per la programmazione e realizzazione di politiche ed interventi idonei e qualificati.

In particolare poi, specifici interventi sarebbero da prevedere per quanto concerne la disciplina dei cosiddetti diritti politici dei minori nell'ambito della famiglia e delle formazioni sociali al fine di garantire la partecipazione e la disciplina del loro diritto all'ascolto. Quest'ultimo in particolare si connette strettamente al diritto del minore ad essere informato sulle motivazioni di ogni decisione assunta nel suo interesse, cui si aggiunge il diritto a ricevere tutte le informazioni necessarie alla formazione di un'opinione libera e consapevole, in una concezione del bambino come individuo da «convincere» e non da «vincere».

5. LE RISORSE PER LE POLITICHE A FAVORE DEI MINORI

La Commissione ha potuto verificare direttamente dalle molte audizioni svolte nell'ambito dell'indagine che la questione centrale nella programmazione di efficaci politiche per i minori consiste nell'individuazione e nella garanzia stabile lungo un arco di tempo pluriennale delle risorse finanziarie da destinare a tali politiche. Al contrario, invece, il succedersi di diverse leggi in questa materia, ha posto in luce un processo di progressiva erosione delle risorse destinate a finanziare le politiche per l'infanzia e l'adolescenza.

In particolare, la legge n. 285 del 1997, recante «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza», ha istituito il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, successivamente inglobato al 70% da un unico Fondo Nazionale per le politiche sociali, introdotto dalla legge n. 328/2000, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»: è stato così creato un unico fondo indistinto senza vincoli di spesa, demandando alle Regioni la programmazione e la pianificazione nell'ambito della loro esclusiva competenza ed individuando nei Liveas (Livelli essenziali di assistenza) la base comune delle prestazioni sociali per tutto il territorio nazionale. Poiché la determinazione del Fondo per le politiche sociali era demandato alla legge finanziaria (che almeno fino al 2008 aveva carattere annuale), la

caratteristica della triennialità stabilita dalla legge n. 285 del 1997 per il finanziamento del Fondo nazionale per l'infanzia veniva meno. Il 30% del restante Fondo restava invece attribuito alle 15 città riservatarie, designate tra quelle che presentano maggiori e/o più problematiche per l'infanzia. Dal 2008 peraltro, separandolo dal Fondo per le politiche sociali, è stato ricostituito il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza ripartito tra 15 città riservatarie, come identificate dalla legge.

La complessa evoluzione nel corso del tempo dei finanziamenti destinati alle politiche sociali per l'infanzia e l'adolescenza ha determinato alcuni significativi mutamenti nell'attuazione di queste politiche. Se la mancata definizione dei livelli essenziali di assistenza da parte dello Stato con il concorso delle Regioni, ha determinato una prolungata lacuna normativa in questo campo, l'annualità dei fondi via via destinati alle politiche per l'infanzia ne ha accorciato significativamente le prospettive di programmazione ed attuazione. Lo stesso superamento della legge n. 285 del 1997 e del relativo Fondo nazionale per l'infanzia ha determinato l'assenza, ad eccezione delle città cosiddette riservatarie, di fondi vincolati per la realizzazione di progetti a favore dell'infanzia e dell'adolescenza ed ha creato, di fatto, una sostanziale disparità fra i risultati conseguiti dalle 15 città riservatarie e il restante territorio nazionale.

Su questo punto specifico della definizione delle risorse è intervenuto nel 2003 il Comitato ONU, il quale ha espresso la sua preoccupazione per il fatto che l'Italia non avrebbe pienamente attuato l'articolo 4 della Convenzione di New York (ai sensi del quale gli Stati Parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti necessari all'attuazione dei diritti economici, sociali e culturali riconosciuti ai minori) e, in particolare, per il fatto che le politiche dei Governi che si sono succeduti negli ultimi anni non abbiano previsto stanziamenti per l'infanzia e l'adolescenza al massimo livello consentito dalle risorse disponibili.

A proposito specificamente del *Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva*, occorre poi sottolineare che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del DPR. 14 maggio 2007, n. 103, il Piano, in quanto strumento di applicazione e di implementazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, conferisce «priorità ai programmi riferiti ai minori, ed individua le modalità di finanziamento degli interventi in esso previsti». In tal senso, le modalità di finanziamento delle politiche per i minori individuate dal Piano sono considerate anche dal legislatore statale come condizione per rendere operativa e credibile la programmazione contenuta nel Piano stesso. In questo quadro, la mancata individuazione, all'interno del Piano, delle risorse da destinare all'attuazione delle politiche programmate, conferisce al documento un profilo meramente «virtuale» (*osservazioni della Conferenza delle Regioni*).

Sotto il medesimo profilo dell'individuazione e dello stanziamento delle risorse a favore di infanzia e adolescenza, il Comitato ONU ha raccomandato all'Italia altresì di introdurre un sistema di monitoraggio che consenta di analizzare annualmente la quota di risorse che l'Italia destina complessivamente e, per settore, all'infanzia e all'adolescenza, tenendo

presente le risorse stanziare dai diversi Ministeri competenti, dalle Regioni e dagli enti locali. Lo stesso Comitato ha anche raccomandato all'Italia di incrementare nei prossimi bilanci annuali le risorse destinate ai fondi nazionali che finanziano i servizi dell'infanzia e dell'adolescenza. È noto peraltro che tale sistema di monitoraggio, che tarda a nascere, sarebbe invece il primo strumento di valutazione e programmazione delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza.

Resta il fatto inoppugnabile che il Fondo Nazionale per le politiche sociali, dentro cui è confluito al 70% il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, è attualmente sceso a 75 milioni di euro e sarà rifinanziato di 200 milioni solo a partire dal 2011. Oltre a ciò, occorre considerare che mentre il primo Piano infanzia relativo agli anni 2000-2002 poteva contare su risorse dedicate e il secondo, per gli anni 2002-2004, sebbene non prevedesse un finanziamento specifico, poteva comunque attingere al Fondo sociale indistinto (che nel 2005 ammontava ad 1 miliardo di euro), il terzo Piano di fatto non può contare su alcun finanziamento adeguato.

6. FEDERALISMO E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE

Regioni e Province autonome hanno acquisito, dalla fine degli anni Novanta, un ruolo determinante nell'ambito delle politiche sociali – e in particolare di quelle a favore dei minori – grazie all'introduzione di alcune importanti leggi nazionali di riferimento (a partire dalla legge n. 285 del 1997).

Anche la riforma del titolo V della Costituzione, introdotta dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, ha attribuito competenza legislativa esclusiva alle Regioni in materia di politiche sociali. Ciò ha comportato un progressivo e sostanziale decentramento di tali politiche, che in tal modo appaiono più vicine e corrispondenti alle problematiche che emergono dai vari territori italiani, molto diversi tra loro.

Il mutamento della prospettiva istituzionale conseguito alla riforma del Titolo V della Costituzione va tuttavia attentamente considerato: in seguito ad esso infatti le politiche sociali – nel cui ambito rientrano le politiche per l'infanzia – sono attribuite alla competenza esclusiva delle Regioni (ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione).

Occorre infatti ricordare che le politiche sociali in favore della famiglia – riconducibili all'assistenza sociale – fanno parte di un settore in cui concorrono, per competenze e risorse, lo Stato, le Regioni e gli enti locali. In particolare, comuni e province dispongono di tradizionali competenze amministrative in materia di asili, cura del disagio sociale, assistenza ai minori ed altro; alle Regioni, con la scomparsa della beneficenza pubblica e dell'assistenza scolastica dall'articolo 117 della Costituzione, è attribuita tutta l'assistenza nell'ambito della competenza residuale esclusiva, di cui al quarto comma dello stesso articolo 117; lo Stato infine dovrebbe concorrere al quadro di queste politiche attraverso la definizione dei livelli

essenziali delle prestazioni' (articolo 117, secondo comma, della Costituzione), che però ad oggi non sono mai stati fissati con riferimento alle prestazioni sociali.

I settori principali di intervento delle politiche regionali in favore della famiglia riguardano a vario titolo i servizi socio-educativi, le misure a sostegno della natalità, la tutela della maternità e della paternità, le politiche abitative, insieme al coordinamento dei servizi tradizionali come asili nido e consultori, ad interventi finanziari e/o agevolazioni tariffarie, nonché alle politiche scolastiche e alle politiche della conciliazione.

Con queste premesse, occorre tuttavia notare che solo lo Stato fino ad oggi è stato in grado di destinare risorse significative al settore delle politiche sociali, dal momento che regioni ed enti locali hanno bilanci scarsamente flessibili e non sono in grado di ricorrere alla leva fiscale per finanziare le loro politiche in favore della famiglia.

Non si può infine sottovalutare il fatto che il quadro delle politiche sociali e assistenziali, su cui lo Stato non ha competenza legislativa e/o amministrativa, risulterà sensibilmente modificato dalla realizzazione del federalismo fiscale, di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, compiuto il quale lo Stato sarà in grado di agire sulle politiche assistenziali – quelle per le quali non ha competenza esclusiva o concorrente – soltanto attraverso la definizione e il finanziamento dei «livelli essenziali di assistenza» (cosiddetti Liveas), non più attraverso leggi di settore e finanziamenti a destinazione vincolata.

Si prefigura dunque ancora una volta la necessità di definire i «livelli essenziali delle prestazioni» di cui al secondo comma, lettera *m*), dell'articolo 117 della Costituzione, anche nel settore dell'assistenza sociale e di prefigurare così il loro finanziamento secondo il principio del fabbisogno standard e la relativa perequazione delle capacità fiscali.

Il percorso che dalla legge n. 285 del 1997 conduce, attraverso la legge n. 328 del 2000, alla riforma del Titolo V della Costituzione (legge costituzionale n. 1 del 2003) e all'attuazione del federalismo fiscale (legge n. 142 del 2009) segna il tracciato delle politiche a favore dei minori così come si sono evolute negli ultimi anni, nel quadro materiale delle risorse individuate e reperite a livello centrale, ma soprattutto locale.

Su questo tema risultano particolarmente illuminanti le osservazioni rese dalla Conferenza della Regioni sul Piano di azione, che recitano: «non essendo ancora fissati i Livelli Essenziali delle Prestazioni sociali e socio-educative, il Piano, non è rispettoso delle competenze attribuite ai diversi livelli di Governo dall'attuale quadro costituzionale e dalle recenti norme in materia di federalismo fiscale; pertanto l'attuazione dello stesso dovrà essere ampiamente condivisa con le Regioni cui spettano indirizzi e programmi per il territorio di afferenza».

Sembra pertanto ovvio, come evidenziano non solo le Regioni ma anche tutti gli altri soggetti auditi, che senza la preventiva definizione dei livelli essenziali di assistenza per l'infanzia all'interno delle politiche sociali, attraverso lo specifico accordo con la Conferenza Unificata e in armonia con le norme del federalismo (legge n. 42 del 2009 e successivi

decreti anche in corso di emanazione), il Piano nazionale per l'infanzia è destinato ad essere un documento di intenti, mentre ogni seria credibile programmazione ed attuazione di politiche a favore dell'infanzia e dell'adolescenza resta puramente «virtuale».

In particolare, il processo di decentramento dallo Stato centrale alle Regioni preoccupa per i suoi effetti sulla parità di accesso, godimento e tutela dei diritti e delle opportunità per tutti i bambini e le bambine, indipendentemente dalla regione in cui vivono. La responsabilità diretta di adempiere agli obblighi derivanti dalla Convenzione di New York è propria del governo di uno Stato partner, e, come evidenziato dal Comitato ONU nel Commento Generale n. 5: «il decentramento del potere, attraverso la devoluzione e la delega del Governo, non riduce in alcun modo la responsabilità diretta del Governo dello Stato Parte di adempiere ai propri obblighi verso tutti i bambini entro la propria giurisdizione, indipendentemente dalla struttura dello Stato».

In questo quadro si inserisce la già menzionata questione della definizione dei cosiddetti Liveas, condizione imprescindibile per garantire eguaglianza nell'attuazione dei diritti sociali dei minori nei diversi territori del Paese: occorre infatti inserire criteri minimi a garanzia dell'uguaglianza territoriale nei servizi riservati ai minori, procedendo in particolare alla definizione degli standard minimi di tali servizi.

Le audizioni svolte hanno evidenziato in particolare la necessità che tali standard minimi siano fissati con riferimento alle varie tipologie delle strutture di accoglienza per i minori: ad esempio devono essere stabiliti a livello nazionale il numero massimo dei minori che possono essere accolti nelle varie tipologie di strutture e disposto il divieto di affidare i minori di età inferiore a sei anni al di fuori della famiglia (*osservazioni dell'AiBi*).

7. RIFORMA DEL SISTEMA GIURIDICO MINORILE E DELLE RELAZIONI FAMILIARI

Una parte specifica delle audizioni svolte dalla Commissione ha riguardato la progettata riforma del sistema giuridico minorile e delle relazioni familiari, una materia di cui tratta diffusamente il Piano di azione per l'infanzia e l'adolescenza.

Con particolare riguardo a questo argomento, la Commissione ha raccolto le valutazioni positive espresse dagli organismi rappresentativi di avvocati e giudici minorili sulla riforma del Tribunale per i minorenni e dei procedimenti civili in materia di persone, famiglia e minori; la riforma del sistema penale minorile; sulla promozione di un ordinamento penitenziario per i minorenni e i giovani adulti; sugli interventi di promozione e tutela a favore dei minori Rom, Sinti e Caminanti.

Tuttavia, gli auditi hanno quasi unanimemente sottolineato la necessità di reintrodurre la previsione di un tribunale della famiglia che veda la presenza necessaria dei giudici onorari esperti di scienze umane. Sarebbe altresì opportuno che lo stesso tribunale della famiglia individui il bacino territoriale di competenza di almeno 400 mila abitanti o con quello di più

tribunali ordinari territorialmente contigui, e la presenza decentrata delle attività svolte dal giudice monocratico e dal giudice tutelare, nonché l'istituzione presso ogni Corte d'appello o sezione distaccata di Corte d'appello della sezione specializzata per minorenni e relazioni familiari, composta da magistrati professionali e onorari, specializzati, con uno o più sostituti procuratori generali, specializzati, indicati tabellarmente (*osservazioni dell'AINMF*).

In particolare, la Commissione ha condiviso l'opportunità di pervenire ad una riforma ordinamentale «che ponga fine alla frammentazione delle competenze fra giudici diversi, rispettando però la caratteristica della giurisdizione per la persona e le relazioni familiari come giurisdizione non contrappositiva, volta anche alla ridefinizione delle relazioni endofamiliari in crisi. La riforma del rito, con un unico rito camerale per i procedimenti relativi alla persona e alle relazioni familiari, nella piena attuazione delle garanzie costituzionali del giusto processo, dovrebbe precedere la riforma ordinamentale garantendo alle parti private, prima fra tutti il minore, la partecipazione piena nell'*iter* processuale, in una normativa processuale adeguata che assicuri uniformità di trattamento in tutti i distretti» (*osservazioni della Camera minorile*).

I soggetti auditi in questo ambito hanno sottolineato la preoccupazione comune per il diffondersi di concezioni di omologazione della giurisdizione delle relazioni familiari alla giurisdizione civile *tout court*: concordando con la previsione di un unico giudice specializzato (tribunale per la persona e le relazioni familiari) competente per le questioni civili relative alla persona e alle relazioni familiari, si è sottolineata contestualmente la necessità che questo giudice conservi un adeguato carattere di prossimità al minore e di specifica formazione.

Altri rilevanti e sensibili spunti di riforma nel campo della giustizia minorile sono stati considerati nel corso dell'indagine della Commissione, quando gli auditi hanno posto l'accento su una adeguata riforma del sistema penale minorile che sia volta all'accentuazione del pieno recupero personale e sociale dell'autore di reato e potenziamento degli istituti a ciò finalizzati (messa alla prova, mediazione penale, pene socialmente utili).

Da ultimo, la Commissione ha concordato sulla necessità di pervenire quanto prima ad una riforma del sistema della filiazione che disciplini con modalità uniformi il costituirsi e il permanere dello stato di figli ed elimini anacronistiche discriminazioni tra i figli a seconda della loro condizioni di nascita.

8. PREVENZIONE DELL'ABUSO E DEL MALTRATTAMENTO

In questo ambito specifico, la Commissione ha potuto constatare, in particolare attraverso l'audizione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni, l'opportunità di strategie contro la violenza all'infanzia che ri-

comprendano misure trasversali e a tutto campo, da realizzare nei piani regionali sociali, sanitari o socio-sanitari.

Ad esempio, l'attivazione di azioni coordinate di prevenzione della violenza all'infanzia diffusi presso tutti i servizi di base e di primo livello; l'attivazione di centri e di servizi specialistici di secondo livello sia pubblici che del privato sociale; modelli organizzativi e professionali di qualità per le comunità residenziali specializzate nella presa in carico di bambini traumatizzati da esperienze di abuso e maltrattamento; presenza presso ogni pronto soccorso ospedaliero o pediatrico di medici specificamente formati al riconoscimento dei segni di abuso; sistemi di monitoraggio regionale del maltrattamento all'infanzia; percorsi di formazione continua degli operatori (*osservazioni del CISMAI*).

Si tratta, come si vede, di azioni fortemente integrate, che presuppongono politiche ad ampio raggio, sia pure concentrate sul piano regionale e locale, volte ad orientare i servizi sia di base sia specialistici verso azioni che intervengano prima invece che dopo l'abuso, come anche l'OMS ha più volte auspicato.

Anche in questo caso, dunque, la Commissione ha potuto rilevare che una moderna politica sociale per l'infanzia consiste essenzialmente di misure preventive piuttosto che riparative: nella fattispecie dell'abuso all'infanzia e della sua prevenzione questo aspetto viene in rilievo con maggiore evidenza e richiede un approccio radicalmente diverso e integrato fra tutti i livelli di governo.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Martedì 8 febbraio 2011

104^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MASCITELLI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

Seguito dell'inchiesta sui fenomeni di corruzione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: audizione del dottor Salvatore Sansò

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione all'ordine del giorno.

Il dottor Salvatore SANSÒ riferisce alla Commissione sulla vicenda, che lo ha visto coinvolto in qualità di dirigente della Regione Puglia, relativa alla sottoscrizione di contratti con la società Merrill Lynch per il ricorso al mercato finanziario.

Intervengono, per formulare quesiti e considerazioni, i senatori COSENTINO, POLI BORTONE, BIANCONI e il PRESIDENTE.

Il dottor Salvatore SANSÒ fornisce risposta alle domande e annuncia il deposito di alcune deliberazioni della Giunta regionale inerenti alla vicenda oggetto di indagine.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,55.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 8 febbraio 2011

140^a Seduta

Presidenza del Presidente
BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 13,30.

(2537) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 228 recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3^a e 4^a riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; in parte non ostativo, in parte non ostativo con condizioni sugli emendamenti)

Il relatore BODEGA (*LNP*), dopo aver illustrato il decreto-legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo. Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti. Quanto all'emendamento 5.2, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che sia soppresso il capoverso 3-*quinquies*, in quanto reca una disposizione che, nel consentire l'assunzione di personale a tempo indeterminato senza alcuna procedura concorsuale, appare lesiva del principio dell'accesso mediante concorso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 97, terzo comma, della Costituzione. Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda.

(2271) CASSON ed altri. – Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2538) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2545) Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Schirru ed altri; Fedriga ed altri

(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 13,50.



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di martedì 8 febbraio 2011

INDICE

Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa	<i>Pag.</i> 75
--	----------------

DELEGAZIONE CONSIGLIO D'EUROPA

Martedì 8 febbraio 2011

Presidenza del Presidente
Luigi VITALI

La seduta inizia alle ore 14,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLE INIZIATIVE DELLA DELEGAZIONE

Luigi VITALI, *presidente* fa presenti alcune difficoltà in merito all'organizzazione della mostra per il 150mo anniversario dell'Unità d'Italia, la quale dovrebbe svolgersi, così come era stato concordato nella precedente riunione, a Strasburgo, in occasione della II Parte della Sessione dell'Assemblea parlamentare, dall'11 al 15 aprile 2011. A tale riguardo, è stato contattato l'Istituto italiano per il Risorgimento, che tuttavia si affida, per la parte organizzativa, ad una società di comunicazione che ancora non ha fatto pervenire un preventivo per lo svolgimento della mostra sopracitata. Si dovrà poi decidere se organizzare, oltre ad un momento espositivo, anche un evento celebrativo: si era ad esempio pensato ad un invito da rivolgere ad Anita Garibaldi. Si tratta comunque di un'iniziativa ancora da costruire; sono quindi bene accette eventuali altre proposte. Quanto alla mostra, ricorda che c'è sempre la possibilità di ospitare, a titolo gratuito, materiali della «Fondazione Opera Campana dei Caduti».

Il deputato Luca VOLONTÈ (*UDC*) propone, come evento collaterale, di coinvolgere anche un coro per cantare canzoni italiane inerenti il periodo del Risorgimento.

Il senatore Giacomo SANTINI (*PdL*), ricorda che la «Fondazione Opera Campana dei Caduti» si è offerta di effettuare la mostra a proprie spese e che il Museo per il Risorgimento di Trento sarebbe altresì disponibile ad integrare la suddetta mostra con immagini e pannelli relativi al Risorgimento. A tale riguardo, lo stesso direttore del Museo potrebbe essere invitato a svolgere un intervento commemorativo dei 150 dell'Unità d'Italia.

Il senatore Paolo GIARETTA (*PD*) ritiene opportuno contattare il Comitato dei Garanti, che ha il compito di verificare e monitorare il programma delle iniziative legate alle celebrazioni dell'Unità Nazionale.

Luigi VITALI *presidente*, comunica che contatterà il direttore del Museo per il Risorgimento di Roma, per valutare quali siano le effettive possibilità di svolgere la mostra sopraindicata, altrimenti la soluzione prospettata dal senatore Santini potrebbe essere condivisibile.

Ricorda poi che la delegazione ha invitato, su proposta dell'onorevole Galati, la Commissione economica del Consiglio d'Europa a svolgere una riunione in Calabria il 20 o 23 maggio 2011 e, su proposta dell'onorevole Volontè, il Bureau e la Commissione politica a svolgere le rispettive riunioni presso la Reggia di Caserta il 5 e 6 settembre 2011. A tale riguardo, sarà necessario porre la massima attenzione alle questioni di contenimento della spesa.

Il deputato Deborah BERGAMINI (*PdL*), ricorda che il Centro Nord-Sud, di cui è Presidente, che si occupa in particolar modo del dialogo interculturale, intenderebbe promuovere, nel mese di maggio, una giornata di lavoro dedicata al tema delle donne come veicolo del cambiamento nell'area mediterranea. Tale giornata di lavoro potrebbe essere associata ad un invito alla Commissione per le pari opportunità a svolgere una riunione a Roma. A tale riguardo, intenderebbe coinvolgere anche il Ministero per le pari opportunità, che potrebbe sostenere, insieme al Centro Nord-Sud, la quasi totalità delle spese relative all'evento.

Il senatore Paolo GIARETTA (*PD*), ritiene si tratti, in questi termini, di una iniziativa condivisibile.

Luigi VITALI, *presidente*, ritiene anch'egli interessante l'iniziativa, purché contenuta in termini di bilancio.

Ricorda poi che nell'aprile 2012 scadrà il mandato (non rinnovabile) dell'attuale Commissario per i Diritti Umani, lo svedese Thomas Hammarberg, e conseguentemente verrà avviata, nei prossimi mesi, la procedura per l'elezione del suo successore. Le tappe indicative per tale nomina saranno le seguenti: novembre 2011: data limite per la presentazione delle candidature; dicembre 2011: esame delle candidature da parte del Comitato dei Ministri e predisposizione di una terna di nomi da trasmettere all'Assemblea Parlamentare; gennaio 2012: elezione del nuovo Commissario per i Diritti Umani da parte dell'Assemblea Parlamentare in occasione della sua Sessione invernale (è richiesta la semplice maggioranza dei votanti); 1° aprile 2012: insediamento del neo eletto Commissario per i Diritti Umani;

Ricorda inoltre che il 19 dicembre 2011 scadrà il mandato (non più rinnovabile) del membro per l'Italia del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti disumani o degradanti del Consiglio d'Europa (CPT), Mauro Palma, il quale ricopre attualmente anche le fun-

zioni di Presidente di tale Comitato. Conseguentemente verrà avviata nei prossimi mesi la procedura per la designazione del suo successore. Ai sensi di tale procedura, la delegazione parlamentare italiana presso il Consiglio d'Europa dovrà presentare una terna di nomi da trasmettere al Bureau dell'Assemblea Parlamentare, auspicabilmente entro il mese di luglio p.v.. Spetterà al Bureau vagliare la corretta formulazione della terna, allo scopo di trasmettere la lista al Comitato dei Ministri, che procederà a sua volta all'elezione a scrutinio segreto. Tale terna deve essere composta da tre persone di chiara indipendenza, alto profilo etico, consolidato impegno nel settore, e deve essere di genere misto (entrambi i sessi devono essere rappresentati).

Il deputato Luca VOLONTÈ (*UDC*), ritiene che si potrebbero prendere in considerazione i due nominativi della terna per la precedente elezione del giudice italiano per la Corte europea dei diritti dell'Uomo, che non sono risultati eletti.

Luigi VITALI *presidente* ricorda infine che è previsto per mercoledì 9 febbraio alle ore 15,30, presso la Sala Soprachiesa, un incontro con alcuni funzionari della Corte Europea per i Diritti dell'Uomo ed invita i colleghi interessati a partecipare all'iniziativa.

Ringrazia quindi gli intervenuti per il loro contributo.

La seduta termina alle ore 14,30.

